Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 261

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 14 ottobre 1971** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 agosto 1971, n. **817**.

Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A favore del « fondo di rotazione », istituito con l'articolo 16 della legge 26 maggio 1965, n. 590, sono autorizzate le seguenti anticipazioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste: lire 16.200 milioni per l'anno 1971, lire 31.000 milioni per l'anno 1972, lire 40.800 milioni per l'anno 1973, lire 40.700 milioni per l'anno 1974, lire 40.600 milioni per l'anno 1975 e lire 40.500 milioni per l'anno 1976.

E' autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1971 al 1976, quale nuovo apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 marzo 1948, n. 121.

E' altresì autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1971, di lire 150 milioni per l'anno 1972 e di lire 270 milioni per ciascuno degli anni dal 1973 al 1976, quale ulteriore apporto al « fondo interbancario di garanzia » istituito con la legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 2.

I mutui di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590, verranno concessi di massima per l'intero ammontare ammesso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura; la loro durata è di anni 30 ed il tasso annuo di interesse dell'uno per cento.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai mutui autorizzati dagli ispettorati della agricoltura e non ancora stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il tasso di interesse dell'uno per cento si applica anche ai mutui per la costituzione di proprietà contadina, assistiti dal concorso statale negli interessi di cui allo articolo 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, liquidato dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Dal 1° luglio 1972, le attribuzioni conferite dalla legge 26 maggio 1965, n. 590, agli organi centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice sono di competenza delle regioni.

Le disponibilità relative al « fondo di rotazione » previsto dalla legge 26 maggio 1965, n. 590, comprensivo degli apporti e dei rientri, dalla stessa data, saranno annualmente ripartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste tra le regioni a statuto speciale ed ordinario sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

L'intero stanziamento degli esercizi finanziari 1971 e 1972 dovrà essere riservato, in via prioritaria, per le operazioni già in istruttoria alla data della entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Nella concessione dei mutui per l'acquisto di fondi rustici a scopo di formazione o di ampliamento della proprietà coltivatrice di cui al precedente articolo 2, deve essere data preferenza:

1) alle operazioni proposte nell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto previsto dall'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, con le modifiche previste nella presente legge, e comunque agli acquisti effettuati dai coltivatori insediati sui fondi;

2) alle operazioni che, realizzando un accorpamento di fondi rustici, rivestono finalità di ricomposizione fondiaria, indipendentemente dalla estensione dei terreni acquisibili, purchè destinate ad ampliare le aziende e a formare valide proprietà diretto-coltivatrici sotto il profilo sia tecnico sia economico;

3) alle operazioni di acquisto effettuate da coltivatori profughi dalla Libia.

A decorrere dal 1° luglio 1972 le regioni nella propria competenza legislativa potranno stabilire anche propri criteri preferenziali nei limiti dei princìpi fondamentali di cui all'articolo 117 della Costituzione.

Art. 5.

Nei comprensori di bonifica, nei quali la presenza di proprietà polverizzata e frammentata costituisca grave impedimento alla creazione della rete distributrice dell'acqua irrigua e renda onerosa la gestione collettiva degli impianti, può essere disposto dagli organi istituzionalmente competenti, la ricomposizione ed il riordinamento fondiario di cui agli articoli del Capo IV, titolo II, del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, pur in assenza di iniziative da parte dei consorzi di bonifica competenti.

Il riordinamento fondiario eseguito dagli enti di sviluppo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, può attuarsi anche in assenza del piano preliminare di riordinamento di cui agli articoli 6 e 7 del citato decreto presidenziale, quando, a giudizio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ricorra la necessità e l'urgenza di rendere più spedita l'operazione.

Le opere di bonifica e di miglioramento fondiario da attuarsi nel quadro di interventi di riordino fondiario anche al di fuori dei comprensori di bonifica sono assistite dal contributo dello Stato sino al 70 per cento della spesa ammissibile, quando siano di interesse particolare, e sino al 90 per cento, quando siano di interesse comune a più fondi.

Art. 6.

Le disposizioni ed agevolazioni tributarie di cui allo articolo 25 della legge 26 maggio 1965, n. 590, non si applicano a favore degli acquisti di fondi in cui non sia stato esercitato il diritto di prelazione dall'avente diritto, allorchè il prezzo di acquisto denunciato nell'atto di compravendita ecceda i limiti del prezzo congruo stabilito dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura e successivamente al 30 giugno 1972 dai competenti organi regionali.

Art. 7.

Il termine di quattro anni previsto dal primo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, per l'esercizio del diritto di prelazione è ridotto a due anni.

Detto diritto di prelazione, con le modifiche previste nella presente legge, spetta anche:

1) al mezzadro o al colono il cui contratto sia stato stipulato dopo l'entrata in vigore della legge 15 settembre 1964, n. 756;

2) al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purchè sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti.

Nel caso di vendita di più fondi ogni affittuario, mezzadro o colono può esercitare singolarmente o congiuntamente il diritto di prelazione rispettivamente del fondo coltivato o dell'intero complesso di fondi.

Art. 8.

Il quarto comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, è sostituito dal seguente:

« Il proprietario deve notificare con lettera raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola per l'eventualità della prelazione. Il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di 30 giorni ».

Art. 9.

Il termine di un anno previsto dall'ottavo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, viene eccezionalmente prorogato fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge in tutti i casi in cui non sia stata disposta la concessione del mutuo agli esercenti il diritto di prelazione per mancanza di fondi disponibili e allorchè l'anno di sospensione del pagamento del prezzo della terra sia venuto o venga a scadere nell'anno 1971.

Art. 10.

Le disposizioni della legge 26 maggio 1965, n. 590, e della presente legge si applicano anche alle operazioni di acquisto effettuate da lavoratori emigrati all'estero o che abbiano dovuto trasferirsi per ragioni di lavoro dalla loro residenza originaria, i quali intendano coltivare direttamente il fondo oggetto dell'acquisto ed abbiano esercitato la loro attività lavorativa nel settore agricolo nell'ultimo quinquennio.

Art. 11.

I fondi acquistati con le agevolazioni creditizie concesse dallo Stato per la formazione o l'ampliamento della proprietà coltivatrice dopo l'entrata in vigore della presente legge sono soggetti per trenta anni a vincolo di indivisibilità.

Il suddetto vincolo deve essere espressamente menzionato nei nulla osta ispettoriali, nonchè, a cura dei notai roganti, negli atti di acquisto e di mutuo, e trascritto nei pubblici registri immobiliari dai conservatori dei registri stessi.

Il vincolo di cui ai precedenti commi può essere peraltro revocato, a domanda degli interessati, con provvedimento dell'ispettorato dell'agricoltura competente per territorio, e successivamente al 30 giugno 1972 dagli

organi competenti delle regioni, qualora, in caso di successione ereditaria, i fondi medesimi siano divisibili fra gli eredi, in quanto aventi caratteristiche o suscettività per realizzare imprese familiari efficienti sotto il profilo tecnico ed economico. Nella ipotesi contraria, si applicano le disposizioni dell'articolo 720 del codice civile.

Contro il provvedimento dell'ispettorato che respinge la domanda dell'interessato, fino al trasferimento delle competenze alle regioni, è ammesso ricorso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste nel termine di 30 giorni dalla comunicazione.

E' nullo qualsiasi atto compiuto in violazione del vincolo di indivisibilità.

Art. 12.

I mutui di cui all'articolo 2 della presente legge non possono essere concessi per le operazioni di compravendita di fondi rustici i quali nel decennio precedente abbiano già formato oggetto di concessione delle provvidenze creditizie previste dalla legislazione per la costituzione della proprietà diretto-coltivatrice, a meno che l'operazione, a giudizio dell'ispettorato agrario compartimentale, non si inquadri in particolari realtà socio-economiche connesse con modifiche d'ordine strutturale interessanti determinate zone agrarie.

Tale divieto non si applica nei confronti dell'erede coltivatore diretto il quale, a norma di quanto disposto dall'articolo 720 del codice civile, debba soddisfare i coeredi per il valore del fondo eccedente la sua quota di eredità ovvero nei confronti del coltivatore diretto che intenda acquistare il fondo per realizzare un accorpamento.

Nei casi di acquisto per ampliamento di proprietà coltivatrice con i benefici tributari e finanziari di legge incorre nella decadenza dai medesimi anche l'acquirente che, durante il periodo vincolativo di cui al primo comma dell'articolo 28 della legge 26 maggio 1965, n. 590, alieni o cessi dal coltivare direttamente i terreni preposseduti che hanno concorso alla formazione del giudizio dell'ispettorato agrario circa la validità della nuova azienda; salvo i casi di vendita o permuta per accorpamento ed i casi di vendita di piccole superfici che non ledano l'efficienza dell'azienda.

Trascorso il periodo vincolativo previsto dal citato articolo 28, il residuo mutuo di favore concesso al venditore può essere trasferito all'acquirente che sia in possesso dei requisiti previsti, per la concessione delle agevolazioni fiscali e creditizie, dalle norme contenute nella legge 26 maggio 1965, n. 590, e da questa richiamate.

Art. 13.

La Cassa per la formazione della proprietà contadina è autorizzata ad acquistare o riacquistare terreni da cooperative o singoli coltivatori diretti che abbiano acquisito i fondi medesimi avvalendosi dei benefici previsti dalle disposizioni legislative in materia di piccola proprietà contadina e della fideiussione di cui all'articolo 7 della legge 1° febbraio 1956, n. 53, purchè si tratti di aziende che abbiano subìto gravi danni a causa di eccezionali avversità atmosferiche o calamità naturali e le relative operazioni di acquisto siano risultate particolarmente onerose e siano avvenute anteriormente alla entrata in vigore della legge 26 maggio 1965, n. 590.

Detti terreni potranno essere acquistati dalla Cassa, al prezzo ritenuto congruo dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, per essere assegnati con preferenza agli attuali conduttori in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative.

Art. 14.

Per l'attuazione della presente legge rimangono ferme le norme emanate con decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1965, n. 1390, per l'attuazione della legge 26 maggio 1965, n. 590, in quanto non in contrasto con la presente legge, salvo diverse disposizioni delle leggi regionali.

Art. 15.

E' autorizzata la spesa di lire 600 milioni per ciascuno degli anni dal 1971 al 1976 per fronteggiare gli oneri generali conseguenti all'applicazione della presente legge.

Con decreti del Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sarà provveduto, in ciascun esercizio, alla ripartizione ed alla conseguente iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle spese autorizzate con il presente articolo.

Art. 16.

La formazione della proprietà diretto-coltivatrice da parte di cooperative agricole di braccianti, compartecipanti, coloni, mezzadri, fittavoli ed altri coltivatori della terra, è agevolata laddove sussistano condizioni sociali, economiche, produttivistiche che, a parere delle amministrazioni pubbliche preposte, consentano una efficiente conduzione associata dei terreni, sia che venga attuata con proprietà cooperativa a conduzione unita dei poderi sia con la divisione dei terreni tra i soci. A tale fine è autorizzato il limite di impegno di lire 150 milioni per gli anni 1971 e 1972 e di lire 130 milioni per ciascuno degli anni dal 1973 al 1976 per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il tasso di interesse dei mutui di cui al presente articolo, da porsi a carico delle cooperative beneficiarie, è stabilito, nei limiti delle disponibilità esistenti sulle predette autorizzazioni di spesa, nella misura dell'uno per cento.

Il concorso dello Stato per dette operazioni è calcolato in conformità a quanto previsto dall'articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, con riferimento ad una durata del mutuo di 30 anni qualunque sia l'effettiva durata dell'operazione.

Il diritto di prelazione di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, con le modifiche previste dalla presente legge, si applica anche alle cooperative agricole.

E' data facoltà al singolo coltivatore diretto che ha acquistato il terreno con le agevolazioni della legge 26 maggio 1965, n. 590, di aderire a socio di una cooperativa agricola per la conduzione dei terreni trasferendo ad essa la proprietà, previo nulla osta dell'autorità che ha concesso le predette agevolazioni e dell'istituto di credito mutuante e semprechè si tratti di fondo finitimo con l'azienda cooperativa.

In tal caso la cooperativa può accollarsi i mutui esistenti sui terreni mantenendo tutte le agevolazioni in atto.

Art. 17.

Per le operazioni di cui al secondo comma dell'articolo 12 della legge 26 maggio 1965, n. 590, è abolita la autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il limite di reddito imponibile catastale previsto per le operazioni di cui al primo comma dello stesso articolo è fissato in lire ottomila.

Art. 18.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in lire 25.000 milioni nell'anno 1971, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 agosto 1971

SARAGAT

COLOMBO — NATALI — GIOLITTI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 14 agosto 1971, n. **818.**

Concessione di contributi al comune di Roma per la rimessa in pristino dei collettori costruiti ai sensi della legge 6 luglio 1875, n. 2583.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per consentire al comune di Roma la rimessa in pristino dei collettori costruiti, ai sensi della legge 6 luglio 1875, n. 2583, per addurre al Tevere le acque meteoriche delle zone urbane tributarie di detto fiume, sono estesi a favore del comune medesimo, fino al limite di spesa di lire 800 milioni, i benefici di cui agli articoli 3, 11 e 13 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Per tale esclusivo scopo, la misura del contributo costante trentacinquennale prevista dal secondo comma dell'articolo 3 della predetta legge 3 agosto 1949, n. 589, è elevata al 4 per cento.

Art. 2.

Per la concessione del contributo di cui all'articolo 1 della presente legge, è autorizzato, sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1970, il limite di impegno di lire 35 milioni.

La somma occorrente per il pagamento del contributo di cui al comma precedente sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici negli anni finanziari dal 1970 al 2004.

Art. 3.

All'onere di lire 35 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni finanziari 1970 e 1971 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 5381 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli stessi anni finanziari.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 agosto 1971

SARAGAT

COLOMBO — LAURICELLA — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 14 agosto 1971, n. **819.**

Interventi a favore del credito cinematografico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le istanze di concessione dei contributi di cui all'articolo 27, commi primo e secondo, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, dovranno essere presentate, a pena di decadenza, per il tramite dell'istituto mutuante, entro il termine di tre mesi dalla stipulazione del mutuo. Per i mutui già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge, le istanze devono essere presentate entro il termine di decadenza di tre mesi dalla data stessa.

Art. 2.

I fondi istituiti presso la Sezione autonoma di credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, ai sensi dell'articolo 32 della legge 31 luglio 1956, n. 897, sono sostituiti da un fondo denominato di « intervento », così alimentato:

a) dal conferimento da parte dello Stato della somma di lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi 1971 e 1972 e di lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi 1973, 1974 e 1975;

b) dalle eccedenze attive dei fondi di cui al citato articolo 32;

c) dalle somme del fondo previsto dall'articolo 27, primo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, relative agli esercizi precedenti a quello in corso e non utilizzate entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da quelle che si renderanno successivamente disponibili alla fine di ciascun esercizio finanziario.

Una quota del fondo d'intervento pari all'85 per cento è destinata:

1) per il 70 per cento ad operazioni di finanziamento per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di film nazionali, e per le industrie tecniche cinematografiche;

2) per l'altro 30 per cento ad interventi per il consolidamento della produzione e della distribuzione cinematografica nazionale e delle industrie tecniche cinematografiche.

La restante quota del fondo pari al 15 per cento è destinata alla concessione di contributi in conto capitale ad esercenti o proprietari delle sale cinematografiche indicate nell'articolo 27, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, ubicate in comuni cinematograficamente depressi, con popolazione non superiore ai 200 mila abitanti, per l'effettuazione dei lavori specificati nel comma stesso. Tali contributi sono concessi in alternativa al contributo sugli interessi previsti dal predetto articolo 27, secondo comma, nella misura massima del 30 per cento della spesa accertata dalla Sezione autonoma del credito cinematografico e, comunque, per un importo non eccedente i 5 milioni di lire.

Sulla quota del fondo di cui al precedente comma potranno essere disposti altresì finanziamenti per il rinnovamento degli impianti negli esercizi cinematografici che svolgono attività saltuaria.

I finanziamenti ed i contributi previsti dal presente articolo sono concessi su parere del comitato di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Sentito il comitato di cui al predetto articolo 27, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla publicazione della presente legge, saranno stabilite le modalità di utilizzazione e di gestione del fondo, nonchè le norme che disciplinano la richiesta e l'assegnazione dei finanziamenti.

Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del fondo di intervento sarà fissato con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Art. 3.

L'annualità dovuta al fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, è ridotta di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1971 e 1972 e di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1973, 1974, 1975. Le relative disponibilità sono destinate a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 agosto 1971

SARAGAT

COLOMBO — MATTEOTTI — FERRARI AGGRADI — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 24 settembre 1971, n. **820**.

Norme sull'ordinamento della scuola elementare e sulla immissione in ruolo degli insegnanti della scuola elementare e della scuola materna statale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le attività integrative della scuola elementare, nonchè gli insegnamenti speciali, con lo scopo di contribuire all'arricchimento della formazione dell'alunno e all'avvio della realizzazione della scuola a tempo pieno, saranno svolti in ore aggiuntive a quelle costituenti il normale orario scolastico, con specifico compito, da insegnanti elementari di ruolo.

Il conseguimento dello scopo di cui sopra dovrà scaturire dalla collaborazione, anche mediante riunioni periodiche, degli insegnanti delle singole classi e di quelli delle attività integrative e degli insegnamenti speciali.

Per ogni venticinque ore settimanali destinate alle attività e agli insegnamenti di cui al primo comma è istituito un posto di insegnante elementare di ruolo.

A partire dall'anno scolastico 1971-72, il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato ad istituire, all'inizio di ogni anno scolastico, per ogni singola provincia, il numero dei posti necessari ed a stabilire con proprio decreto, sentita la terza sezione del Consiglio superiore, direttive di orientamento per le attività e gli insegnamenti di cui al primo comma.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dall'anno scolastico successivo a quello in cui entrerà in vigore la presente legge, il Ministro per la pubblica istruzione riferisce al Parlamento sui risultati della applicazione delle norme di cui al presente articolo.

Art. 2.

I concorsi magistrali per esami e titoli sono banditi entro il 31 luglio ad anni alterni.

Sono messi a concorso i posti di ruolo normale e di quello soprannumerario che si prevedano vacanti e disponibili, secondo le norme vigenti, al 1° ottobre dell'anno al quale si riferisce il concorso e di quello successivo, salvo quanto stabilito dall'articolo 5 della presente legge.

Possono partecipare al concorso, indipendentemente dai limiti di età, i candidati che abbiano prestato servizio, con qualifica non inferiore a « buono », nelle scuole elementari statali, parificate, popolari (compresi i centri di lettura), sussidiate e sussidiarie e nei doposcuola con servizio qualificato, per almeno cinque anni, nonchè gli insegnanti dichiarati « non licenziabili » a norma del successivo articolo 9.

Possono inoltre partecipare al concorso a posti di insegnante di scuola materna statale, indipendentemente dal limite di età, le candidate che abbiano prestato servizio nelle scuole materne per almeno cinque anni. A tal fine, il servizio nelle scuole materne statali è valido se prestato con qualifica non inferiore a « buono »; il servizio nelle scuole materne non statali è valido se prestato

senza demerito, per almeno cinque mesi in ciascun anno, in base a nomina approvata dal provveditore agli studi.

Possono altresì partecipare al concorso, secondo le norme di cui al terzo comma del presente articolo, gli insegnanti non di ruolo in servizio nelle scuole e nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, assunti con decreto ministeriale.

Art. 3.

La commissione giudicatrice di ciascun concorso dispone di 100 punti per le prove d'esame, ugualmente ripartiti fra la prova scritta e quella orale e di 25 punti per la valutazione dei titoli.

La determinazione dei titoli e la relativa tabella di valutazione sono disposte dal Ministero della pubblica istruzione, assegnando un massimo di 14 punti ai titoli di cultura, di 10 punti ai titoli di servizio, di 1 punto alle benemerenze.

I candidati che hanno ottenuto complessivamente almeno 75 punti su 125, oppure una media di sette decimi nelle prove di esame, e in entrambi i casi non meno di sei decimi in ciascuna prova, sono iscritti in un'unica graduatoria di merito nell'ordine derivante dalla somma dei punti attribuiti alle prove d'esame e di quelli attribuiti ai titoli.

I candidati che, in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento nelle classi differenziali e nelle scuole speciali, intendano conseguire la nomina in tali posti, debbono, nella domanda di partecipazione al concorso, farne esplicita dichiarazione.

Per la nomina a posti di scuola speciale e di classe differenziale sono compilate graduatorie distinte, a seconda del tipo di scuola, nelle quali vengono iscritti i candidati inclusi nella graduatoria di merito ed in possesso dei titoli di specializzazione richiesti.

La nomina dei vincitori a posti di scuola normale, di scuola speciale e di classe differenziale avviene seguendo l'ordine delle rispettive graduatorie, tenendo conto delle riserve e delle preferenze previste dalle leggi vigenti.

I candidati che hanno riportato nelle prove d'esame una media non inferiore agli 8/10 con non meno di 7/10 in ciascuna prova, iscritti nelle graduatorie di merito e non compresi tra i vincitori, hanno diritto ad essere inclusi tra i vincitori per un contingente di posti pari al 10 per cento di quelli messi a concorso.

I primi due commi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non si applicano alle aliquote del 10 per cento di cui al precedente comma.

I posti eventualmente non conferiti ai sensi dei precedenti commi, per mancanza di aventi diritto, sono assegnati nell'ordine agli altri candidati iscritti nella graduatoria di merito secondo i precedenti criteri.

Art. 4.

Dopo l'espletamento di ogni concorso e la conseguente nomina dei vincitori, si procede all'aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti, dalle quali saranno cancellati tutti i candidati nominati in ruolo e quelli che hanno rinunciato alla nomina.

I commi quinto e sesto dell'articolo 3 della legge 25 luglio 1966, n. 574, sono abrogati.

Art. 5.

Gli iscritti nella graduatoria provinciale permanente sono nominati in ruolo per la metà dei posti del ruolo normale eventualmente vacanti e disponibili nei comuni diversi dal capoluogo di provincia, dopo che siano stati assolti gli adempimenti di cui all'articolo 5 della legge 27 novembre 1954, n. 1170, e per la metà dei posti vacanti nel ruolo in soprannumero, seguendo l'ordine di graduatoria e tenendo conto delle riserve e delle preferenze previste dalle leggi vigenti.

Un quarto di posti del ruolo normale vacanti nei comuni diversi dal capoluogo di provincia è riservato per eventuali trasferimenti da altre province e non può essere messo a concorso né assegnato agli iscritti nella graduatoria provinciale permanente.

I posti di cui al precedente comma, qualora non siano occupati per trasferimento, vengono aggiunti a quelli indicati nel primo comma del presente articolo.

Gli iscritti nella graduatoria provinciale permanente all'entrata in vigore della presente legge, che abbiano persone a carico per le quali sia prevista la corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia, e che non siano nominati per effetto della loro posizione in graduatoria, hanno diritto, per l'immissione in ruolo, ad una riserva pari al 10 per cento dei posti annualmente disponibili.

Gli insegnanti idonei che intendano chiedere l'iscrizione nella graduatoria provinciale permanente di una provincia diversa da quella nella quale hanno conseguito l'idoneità e nella quale comunque risultino già residenti, possono ottenere il trasferimento solo per quelle province ove le graduatorie stesse risultino esaurite, dietro domanda presentata non oltre il 10 agosto.

Gli insegnanti che abbiano la residenza da almeno tre mesi in una provincia ove le graduatorie non risultino esaurite, potranno ottenere il trasferimento nella medesima, per un contingente di posti non superiore ad un quarto di quelli destinati all'assunzione nei ruoli magistrali, ai sensi del primo comma del presente articolo.

Gli insegnanti saranno iscritti nella graduatoria provinciale permanente in base al punteggio complessivamente spettante.

Le domande di trasferimento da una graduatoria provinciale permanente all'altra debbono essere presentate subito dopo l'aggiornamento delle graduatorie stesse, secondo modalità stabilite con apposita ordinanza ministeriale nella quale dovrà essere reso noto l'elenco delle province dove risultino esaurite le graduatorie provinciali permanenti.

Art. 6.

Ai posti ai quali non siano assegnati insegnanti di ruolo si provvede con personale non di ruolo che viene assunto con incarico a tempo indeterminato, secondo le modalità e nei termini che saranno stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione con apposita ordinanza annuale.

Il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato, previsto dal precedente comma, viene disposto anche per gli insegnanti delle attività integrative e degli insegnamenti speciali previsti dall'articolo 1 della presente legge.

Gli incarichi a tempo indeterminato vengono conferiti dai provveditori agli studi, in base alle proposte della commissione di cui al seguente articolo, dopo che

siano stati utilizzati gli insegnanti di ruolo in soprannumero, agli insegnanti non di ruolo iscritti nella graduatoria provinciale permanente secondo l'ordine della graduatoria e, in mancanza, ad altri insegnanti abilitati all'insegnamento elementare, graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli prevista dal concorso magistrale.

Gli insegnanti non di ruolo in servizio nelle scuole italiane all'estero, assunti con decreto ministeriale, quando siano costretti a rimpatriare, possono chiedere l'iscrizione, al momento del rientro, nelle graduatorie provinciali per gli incarichi e le supplenze.

L'incarico a tempo indeterminato e la supplenza temporanea vengono conferiti secondo l'ordine di merito delle rispettive graduatorie e tenendo conto delle riserve e delle preferenze previste dalle leggi vigenti.

Gli insegnanti in possesso dei requisiti richiesti hanno diritto di precedenza per il conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle classi differenziali e nelle scuole speciali.

Gli incarichi triennali conferiti ai sensi dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè le supplenze annuali in corso al momento della entrata in vigore della presente legge, sono trasformati in incarichi a tempo indeterminato, fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 della medesima legge per la cessazione dell incarico.

Le norme dei precedenti commi si applicano anche alle insegnanti non di ruolo delle scuole materne statali ancorchè sprovviste di titolo di abilitazione di cui allo articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 444.

A partire dall'anno scolastico successivo a quello in cui sarà espletato il primo concorso previsto dall'articolo 28 della stessa legge 18 marzo 1968, n. 444, gli incarichi a tempo indeterminato nelle scuole materne statali possono essere conferiti nell'ordine unicamente alle insegnanti iscritte nelle graduatorie provinciali permanenti e alle insegnanti fornite del prescritto titolo di abilitazione.

Gli incarichi conferiti dal provveditore agli studi hanno decorrenza giuridica dalla data d'inizio dell'anno scolastico. Il trattamento economico compete dalla stessa data, semprechè l'insegnante sia stato nominato in un posto in precedenza non occupato da altro insegnante nel corso dello stesso anno scolastico. Negli altri casi, il trattamento economico decorre dalla data di inizio del serviizo effettivo.

Art. 7.

Per il conferimento degli incarichi è costituita ogni anno, presso il provveditorato agli studi, una commissione con il compito di esaminare le domande e i documenti degli aspiranti, di compilare ed aggiornare le graduatorie, nonchè di formulare le relative proposte di nomina.

La commissione, nominata dal provveditore agli studi, è composta di un ispettore scolastico o di un direttore didattico che la presiede, di un impiegato della carriera di concetto del provveditorato agli studi e di tre maestri elementari di ruolo.

Se le domande degli aspiranti superano le cinquecento, si nominano altri due commissari scelti, uno tra i direttori didattici e uno tra i maestri, e così successivamente di cinquecento in cinquecento domande.

Ai componenti la commissione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 31 gennaio 1953, n. 41, e successive modificazioni.

I maestri e i direttori didattici di cui al terzo comma sono nominati dal provveditore agli studi su proposta degli organi provinciali dei sindacati più rappresentativi, che organizzano su scala nazionale il personale direttivo e insegnante delle scuole elementari.

Agli stessi fini, è costituita annualmente, con le stesse modalità, presso il provveditorato agli studi, apposita commissione per il conferimento degli incarichi nelle scuole materne statali.

L'ispettrice scolastica o la direttrice didattica e le insegnanti di ruolo debbono appartenere ai ruoli delle scuole materne statali. In mancanza di tale personale, è chiamato a far parte della commissione il corrispondente personale delle scuole elementari.

Art. 8.

Salvo quanto disposto dall'articolo 9, gli insegnanti con incarico a tempo indeterminato — nel caso che allo inizio dell'anno scolastico non si abbia disponibilità di posti — hanno la precedenza, nell'ambito della medesima provincia e unicamente secondo l'ordine delle rispettive nomine, nel conferimento dei posti — compresi quelli per le attività integrative e gli insegnamenti speciali di cui all'articolo 1 — che, dopo l'utilizzazione degli insegnanti del ruolo in soprannumero, siano vacanti o disponibili successivamente alla data di inizio dell'anno scolastico e fino al momento in cui i provveditori agli studi possono disporre nomine. Nel caso che sia possibile conferire uno dei posti predetti, l'incarico è ripristinato senza soluzione di continuità; il trattamento economico compete ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 6.

Art. 9.

Gli insegnanti con nomina a tempo indeterminato, in servizio nell'anno scolastico 1970-71, non possono essere licenziati per indisponibilità di posti fino a quando non saranno immessi nei ruoli. La norma è estesa agli insegnanti con supplenza annuale in servizio nell'anno scolastico 1970-71.

Gli insegnanti che non abbiano conseguito la nomina per cause a loro non imputabili nell'anno scolastico 1970-71 e che abbiano prestato almeno tre anni di servizio, di cui uno nell'ultimo quinquennio, saranno riassunti, con nomina a tempo indeterminato, e godranno dei benefici di cui al comma precedente.

Le norme di cui ai precedenti commi sono estese anche ai maestri delle scuole speciali, delle classi differenziali ed agli insegnanti di materie speciali.

Nel caso di indisponibilità di posti, gli insegnanti di cui ai commi primo, secondo e terzo del presente articolo sono impiegati, secondo le norme che regolano l'utilizzazione dei maestri appartenenti al ruolo in soprannumero, anche ai fini delle attività integrative e degli insegnamenti speciali di cui all'articolo 1 e presso gli ispettorati scolastici e le direzioni didattiche.

Le insegnanti non di ruolo delle scuole materne statali in servizio nell'anno scolastico 1970-71, che abbiano diritto all'incarico a tempo indeterminato, ai sensi del precedente articolo 6, non possono essere licenziate per indisponibilità di posti, fino all'espletamento del primo concorso previsto dall'articolo 28 della legge

18 marzo 1968, n. 444, e, nel caso che risultino incluse nelle graduatorie provinciali permanenti, fino a quando non saranno immesse nei ruoli.

Art. 10.

Agli insegnanti con nomina a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 6 dicembre 1966, n. 1077, e competono le prestazioni dell'Ente nazionale di assistenza magistrale, a favore del quale sono sottoposti alla ritenuta prevista dall'articolo 3 della legge 7 marzo 1957, n. 93.

Art. 11.

Gli iscritti nella graduatoria provinciale permanente, al momento nel quale essa viene aggiornata, possono chiedere che i punti loro assegnati vengano integrati in relazione a titoli di cultura superiore e di servizio acquisiti posteriormente al concorso che ha consentito l'iscrizione nella graduatoria stessa, secondo la tabella di valutazione dei titoli prevista per il concorso magistrale.

I punteggi di cui al precedente comma sono aggiunti al punteggio complessivo di iscrizione nella graduatoria provinciale permanente.

I titoli che danno luogo a riserva di posti o preferenze possono essere presentati, ai fini della nomina per effetto della graduatoria provinciale permanente, entro il mese di luglio di ciascun anno.

Art. 12.

L'amministrazione scolastica è tenuta a provvedere alla istruzione dei fanciulli obbligati nei luoghi ove questi, entro il raggio determinato dal comma seguente, siano in numero non inferiore a dieci.

Ogni scuola deve accogliere i fanciulli obbligati che abitino nel raggio di due chilometri di percorso, computati su strada ordinaria.

Qualora manchino le strade o comunque sia impossibile trasportare gli obbligati ad una scuola vicina, è consentito derogare al limite previsto dal primo comma del presente articolo purchè gli obbligati siano in numero non inferiore a cinque.

Il numero massimo di alunni che possono essere affidati ad un solo insegnante non può essere superiore a 25 anche ai fini delle attività integrative e degli insegnamenti speciali di cui all'articolo 1.

Qualora all'insegnante siano affidate più classi, in orario normale, il numero massimo degli alunni è di 10.

Alla continuità del servizio, in caso di assenza del titolare, provvede il direttore didattico, affidando la classe in supplenza temporanea ad insegnanti non di ruolo, secondo norme che saranno dettate con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.

Gli articoli 100, 101, 102, 103, 329 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, sono abrogati.

Art. 13.

Le disposizioni contenute nella legge 25 luglio 1966, n. 574, modificate dalla presente legge, sono estese, in quanto applicabili, agli insegnanti dei ruoli magistrali speciali.

Art. 14.

Nella prima applicazione della presente legge, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, si procederà all'aggiornamento della graduatoria provinciale permanente con i criteri di cui all'articolo 11 entro il 30 settembre 1971 prima, comunque, di procedere agli adempimenti previsti dall'articolo 5 della presente legge.

Art. 15.

Gli articoli 1, 2, 4 e 5 della legge 25 luglio 1966, n. 574, sono abrogati.

Art. 16.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.750 milioni per l'anno finanziario 1971, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 settembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — MISASI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1971.

Premio, per l'anno 1969, di un milione di lire per il miglior contributo dato agli studi di finanza pubblica nel biennio 1968-1969.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 405, concernente la concessione di diplomi ai benemeriti della pubblica finanza e la istituzione di un premio annuale di un milione di lire per il miglior contributo originale dato agli studi di finanza pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 929, che approva il regolamento di esecuzione della legge medesima;

Ritenuto di dover procedere all'assegnazione del premio per l'anno 1969 all'autore italiano che con opere o scritti pubblicati nel biennio 1968-1969 abbia dato il miglior contributo innanzi menzionato;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, fatta in conformità del parere espresso dalla commissione di cui all'art. 4, terzo comma, della citata legge 3 maggio 1955, n. 405;

Decreta:

E' assegnato, per l'anno 1969, il premio di un milione di lire al prof. Augusto Fantozzi per il miglior contributo originale dato nel biennio 1968-1969 agli studi di finanza pubblica, quale autore dell'opera « La solidarietà nel diritto tributario ».

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1971

SARAGAT

PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1971
Registro n. 46 Finanze, foglio n. 99

(8941)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1971.

Premio per l'anno 1968, di un milione di lire per il miglior contributo dato agli studi di finanza pubblica nel biennio 1967-1968.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 405, concernente la concessione di diplomi ai benemeriti della pubblica finanza e la istituzione di un premio annuale di un milione di lire per il miglior contributo originale dato agli studi di finanza pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 929, che approva il regolamento di esecuzione della legge medesima;

Ritenuto di dover procedere all'assegnazione del premio per l'anno 1968 all'autore italiano che con opere o scritti pubblicati nel biennio 1967-1968 abbia dato il miglior contributo innanzi menzionato;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, fatta in conformità del parere espresso dalla commissione di cui all'art. 4, terzo comma, della citata legge 3 maggio 1955, n. 405;

Decreta:

E' assegnato, per l'anno 1968, il premio di un milione di lire al prof. Giuseppe Campa per il miglior contributo originale dato nel biennio 1967-1968 agli studi di finanza pubblica, quale autore delle opere « Imposte, domanda di moneta e saggio d'interesse »; « Finanza pubblica, stabilità e bilancia dei pagamenti »; « Strumenti fiscali e monetari, sviluppo ed equilibrio interno ed esterno ».

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1971

SARAGAT

PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *settembre* 1971
Registro n. 46 *Finanze, foglio n.* 98

(8942)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1971.

Determinazione delle nuove piante organiche degli operai del Ministero delle finanze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1962, registro n. 20 Finanze, foglio n. 367;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1964, registro n. 27 Finanze, foglio n. 122;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1964, registro n. 39 Finanze, foglio n. 65;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1965, registro n. 19 Finanze, foglio n. 261;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1966, registro n. 49 Finanze, foglio n. 79;

Visto l'art. 23 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336;

Considerate le situazioni esistenti nei ruoli degli operai del Ministero delle finanze, influenti ai fini della determinazione delle nuove piante organiche previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Considerato altresì che nessun collocamento a riposo è stato disposto nei confronti del personale operaio ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, con effetto da data anteriore al 1° luglio 1970;

Ritenuta la necessità di procedere alla determinazione delle nuove piante organiche per ciascun ruolo degli operai del Ministero delle finanze, in applicazione delle norme soprarichiamate;

Decreta:

Sono approvate le annesse tabelle con le quali vengono specificate le nuove piante organiche risultanti, alla data del 1° luglio 1970, per ciascun ruolo degli operai del Ministero delle finanze dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1971

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1971
Registro n. 38 *Finanze, foglio n.* 28

TABELLA I

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE OPERAIO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE
(Officina manutenzione)

Parametri	Qualifiche	Numero dei posti
210	Capi operai	3
190, 165	Operai specializzati	11
173, 146, 129	Operai qualificati	13
153, 133, 115	Operai comuni	13
		40

Il Ministro per le finanze
PRETI

TABELLA II

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE OPERAIO DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Parametri	Qualifiche	Numero dei posti
190, 165	Operai specializzati	2
173, 146, 129	Operai qualificati	3
153, 133, 115	Operai comuni	3
		8

Il Ministro per le finanze
PRETI

TABELLA III

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE OPERAIO DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DEL DEMANIO

Parametri	Qualifiche	Numero dei posti
190, 165	Operai specializzati	2
173, 146, 129	Operai qualificati	5
153, 133, 115	Operai comuni	157
		164

Il Ministro per le finanze
PRETI

TABELLA IV

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE OPERAIO DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE

Parametri	Qualifiche	Numero dei posti
	Magazzino ed officina centrale del materiale delle imposte di fabbricazione	
190, 165	Operai specializzati	20
153, 133, 115	Operai comuni	20
		40
	Dogane	
153, 133, 115	Operai comuni	3

Il Ministro per le finanze
PRETI

TABELLA V

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE OPERAIO DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

Parametri	Qualifiche	Numero dei posti
190, 165	Operai specializzati	6
173, 146, 129	Operai qualificati	35
153, 133, 115	Operai comuni	89
		130

Il Ministro per le finanze
PRETI

TABELLA VI

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE OPERAIO DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Parametri	Qualifiche	Numero dei posti
210	Capi operai	5
190, 165	Operai specializzati	25
173, 146, 129	Operai qualificati	31
153, 133, 115	Operai comuni	34
		95

Il Ministro per le finanze
PRETI

(8896)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1971.

Sostituzione di un membro in seno alla commissione provinciale per il collocamento di Grosseto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1970, registro n. 4, foglio n. 367, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Grosseto;

Vista la nota n. 627 del 14 maggio 1971 con la quale la Federazione provinciale dei coltivatori diretti prospetta la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il per. agr. Danilo Benato, perchè non più appartenente a detta federazione con il per. agr. Santino Ceccarelli;

Decreta:

Il per. agr. Santino Ceccarelli è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Grosseto, quale rappresentante della Federazione provinciale dei coltivatori diretti di detta città, in sostituzione del per. agr. Danilo Benato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1971
Registro n. 9 Lavoro e prev. soc., foglio n. 138

(8861)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1971.

Sostituzione di un membro in seno alla commissione provinciale per il collocamento di Matera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1970, registro n. 4, foglio n. 365, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Matera;

Vista la nota n. 3881 del 19 ottobre 1970 con la quale l'unione provinciale degli agricoltori di Matera prospetta la necessità di sostituire, in seno alla commissione stessa, il proprio rappresentante sig. Ottavio Galtieri, perchè impossibilitato a partecipare regolarmente alle riunioni, con il dott. Casto Rago;

Vista la lettera in data 1° dicembre 1970 con la quale il sig. Ottavio Galtieri comunica di non poter partecipare assiduamente ai lavori della citata commissione;

Decreta:

Il dott. Casto Rago è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Matera, quale rappresentante dell'unione provinciale degli agricoltori di detta città, in sostituzione del sig. Ottavio Galtieri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1971
Registro n. 9 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 139

(8862)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1971.

Sostituzione di un membro in seno alla commissione provinciale per il collocamento di Padova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1970, registro n. 4, foglio n. 191, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Padova;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Padova, n. 18069 del 17 giugno 1970, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè trasferito presso altra sede, il dott. Antonio Tamborino, funzionario dell'ufficio predetto designato a sostituire il presidente della citata commissione in caso di assenza, con il dott. Vincenzo Curatolo;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Curatolo è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Padova, quale funzionario designato a sostituire il presidente in caso di assenza, in luogo del dott. Antonio Tamborino.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1971
Registro n. 9 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 140

(8863)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1971.

Sostituzione di un componente del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Trentino-Alto Adige.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto il proprio decreto di data 7 agosto 1969, registrato alla Corte dei conti in data 10 febbraio 1970, con il quale è stato istituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Trentino-Alto Adige, ai sensi dell'art. 5 della legge sopra citata;

Visto ché a far parte di detto comitato era stato chiamato a far parte il dott. Otto Kubicek, quale esperto della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento;

Vista la nota n. 2760/1.1.5.4 del 3 maggio 1971 del medico provinciale di Trento, con la quale si comunica la designazione del dott. Willi Renzler in sostituzione del dott. Otto Kubicek;

Ritenuto di dover procedere alla relativa sostituzione in seno al comitato in parola,

Decreta:

Il dott. Willi Renzler, esperto designato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, è nominato componente del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Trentino-Alto Adige, in sostituzione del dott. Otto Kubicek.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 luglio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1971
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 143

(8875)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1971.

Approvazione del programma d'insegnamento dei corsi speciali presso le scuole per infermieri ed infermiere generici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti gli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 25 febbraio 1971, n. 124, concernente l'istituzione fino a tutto il 1973 presso le scuole per infermiere ed infermieri generici con sede presso enti ospedalieri di corsi speciali della durata di quattro mesi per il conseguimento del certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico di cui all'art. 9 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046;

Ritenuto di dover provvedere, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 6 della citata legge n. 124 del 1971, a determinare le materie di insegnamento, gli orari ed i programmi di ciascuna materia per i mensionati corsi speciali della durata di quattro mesi;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 23 aprile 1971;

Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1046;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'annesso programma d'insegnamento dei corsi speciali della durata di quattro mesi che potranno essere istituiti fino al 1973 dalle scuole per infermiere ed infermieri generici aventi sede presso enti ospedalieri.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1971

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

PROGRAMMA PER CORSI DI QUALIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 6

Materie obbligatorie:	Ore di lezione
Anatomia umana normale e fisiologia umana	20
Patologia medica	20
Patologia chirurgica	20
Elementi di pediatria	5
Elementi di ostetricia	5
Elementi di patologia specialistica	4
Igiene	20
Legislazione sanitaria e medicina legale	4
Pronto soccorso e rianimazione	8
Etica professionale	4
Tecnica dell'assistenza infermieristica	50
	160

Tirocinio pratico da effettuarsi in reparti di medicina, chirurgia, pediatria ed ostetricia per 200 ore complessive con turni giornalieri che non devono superare le 4 ore.

Le 200 ore di tirocinio pratico debbono essere così suddivise:
80 ore in reparto di medicina;
80 ore in reparto di chirurgia;
40 ore in reparto di pediatria, ostetricia e in reparti e servizi di altre specialità.

PROGRAMMA PARTICOLARE

Anatomia e fisiologia umana:
Le regioni del corpo umano;
Anatomia e fisiologia del sistema scheletrico;
Anatomia e fisiologia del sistema articolare;
Anatomia e fisiologia del sistema muscolare;
Anatomia e fisiologia del sistema circolatorio e degli organi emoietici;
Anatomia e fisiologia dell'apparato respiratorio;
Anatomia e fisiologia dell'apparato digerente;
Anatomia e fisiologia dell'apparato urinario e genitale;
Anatomia e fisiologia del sistema nervoso di relazione e vegetativo;
Anatomia e fisiologia degli organi di senso;
Anatomia e fisiologia dell'apparato tegumentario;
Anatomia e fisiologia dell'apparato endocrino.

Patologia medica: cause principali di malattie e principi di termoregolazione.

Malattie: cenni sulle malattie dell'apparato respiratorio, circolatorio, digerente, urinario, malattie del sangue, del sistema nervoso e del ricambio. Principali avvelenamenti. Disturbi di alimentazione.

Patologia chirurgica: cenni sulle lesioni da infezioni, da agenti fisici e chimici e da cause traumatiche. Ulcere, gangrene. Ernie. Malattie chirurgiche dell'apparato digerente. Malattie chirurgiche dell'apparato respiratorio. Malattie chirurgiche dell'apparato cardio-vascolare. Malattie chirurgiche dell'apparato urogenitale. Le più importanti malattie neoplastiche.

Elementi di pediatria: accrescimento del neonato. Prematurità ed immaturità. Alimentazione infantile. Vaccinazioni. Malattie infettive dell'infanzia.

Elementi di ostetricia: le più importanti manifestazioni patologiche della gravidanza, parto e puerperio. Profilassi pre-natale.

Igiene: nozioni di epidemiologia delle malattie infettive. Profilassi generale e speciale delle principali malattie infettive. Profilassi immunitaria. Disinfezione. Disinfestazione. Sterilizzazione. Elementi di igiene ambientale con particolare riguardo per gli aspetti ospedalieri. Elementi di igiene degli alimenti e di profilassi delle tossinfezioni alimentari. Igiene della persona. Elementi di educazione sanitaria.

Tecnica dell'assistenza infermieristica:
(l'insegnamento va attuato svolgendo 20 lezioni teoriche e 30 esercitazioni pratiche).

Legislazione sanitaria e medicina legale:
Ordinamento sanitario dello Stato. Organizzazione ospedaliera. Organizzazione mondiale della sanità. Legislazione sulle professioni ed arti ausiliarie. Cenni di medicina legale.

Etica professionale:
Il segreto professionale. Rispetto della persona umana. Comportamento nei riguardi dei malati e relazioni umane.

Pronto soccorso e rianimazione:
Pronto soccorso in caso di incidenti e trasporto feriti. Fratture. Emorragie. Lipotimia - collasso. Folgorazione. Arresto respiratorio e circolatorio. Respirazione artificiale. Massaggio cardiaco.

(8876)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1971.

Nomina del presidente e dei membri supplenti in seno alla commissione regionale incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi, costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Perugia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Visto il decreto ministeriale 24748 del 24 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 101, con il quale venne costituita presso il provveditorato alla opere pubbliche di Perugia la commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la legge 18 febbraio 1969, n. 86;

Considerato che l'art. 3 della cennata legge n. 86 reca aggiunta all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, facendo obbligo al Ministero dei lavori pubblici di nominare i supplenti per il presidente ed ognuno dei componenti;

Viste le designazioni dei rispettivi organi interessati;

A termine della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor Egidio Canaletti, consigliere presso la corte di appello di Perugia, il dott. arch. Giuseppe Pasqui, ingegnere capo del genio civile, il dott. Guido Sanzo, ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale di Terni e il dott. ing. Alviero Penchini, libero professionista sono nominati rispettivamente, presidente e membri supplenti in seno alla

commissione di cui alle premesse, per sostituire in caso di assenza o di impedimento il presidente ed i membri effettivi.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione di che trattasi sarà attribuito ai predetti funzionari un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Art. 3.

La relativa spesa graverà sul cap. 1202 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitolati degli esercizi finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 luglio 1971

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1971
Registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 24

(8933)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1971.

Costituzione della « riserva naturale orientata » « Campolino », in provincia di Pistoia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Visto il regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, relativo allo statuto-regolamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Tenute presenti le norme e le direttive in materia di protezione della natura ed in particolare della esistenza di tipici biotopi da conservare, contenute nell'articolo 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e nell'articolo 25 del decreto ministeriale 26 giugno 1967;

Premesso che l'Azienda di Stato per le foreste demaniali ha perseguito sin dalla sua istituzione un programma conservativo delle foreste demaniali, anche di nuova acquisizione e formazione, estendendo nella prassi lo spirito dell'art. 116 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e comprendendo nel significato della norma i fini più generali di protezione della natura;

Considerato che il problema della difesa della natura interessa e sensibilizza sempre più la pubblica opinione a livello nazionale ed internazionale, tanto da aver sollecitato la istituzione di un apposito comitato di orientamento dei problemi dell'ecologia, su iniziativa della Presidenza del Senato, per l'informazione scientifica ai due rami del Parlamento italiano;

Tenuto conto delle osservazioni e delle proposte recentemente avanzate, su incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai titolari dei vari dicasteri responsabili, circa i futuri indirizzi in materia di assestamento ecologico e di tutela naturalistica;

Considerato che per l'incremento ed il miglioramento dell'economia della natura e dei suoi equilibri è indispensabile conoscere la naturale evoluzione delle varie formazioni esistenti, di qualsiasi tipo esse siano, nella varietà degli ambienti e che detta evoluzione può attuarsi indisturbata in zone di riserva naturale, come concepite dagli enti internazionali che si interessano della salvaguardia della natura e secondo i concetti fondamentali propugnati dall'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UINC);

Visto che a tali fini sono stati individuati nell'ambito delle foreste demaniali territori da tempo particolarmente protetti, che conviene mantenere intatti per le loro caratteristiche e peculiarità, decretandone formalmente la loro destinazione e conservazione;

Accertato che nel comprensorio della foresta Boscolungo rientrante nel territorio dell'Abetone, in provincia di Pistoia, di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, esiste, fra le altre, la località denominata: « Campolino » in comune di Abetone, della superficie di ha. 38, compresi nel foglio 1°, sezione 381-*p*, 383-*p*, 384-*p*, 385, 386, 387 e 388 della carta silografica, scala al 10.000, della foresta dell'Abetone, situata a quota media di m. 1600 s.l.m., che risponde ai requisiti richiesti rappresentando un interessante bosco di conifere avente le caratteristiche del *Picetum alpinum*;

Tenuto presente che, a seguito di indagini territoriali eseguite dalla commissione per la conservazione della natura e sue risorse del Consiglio nazionale delle ricerche e della Società botanica, nonchè nel rapporto ai programma economico nazionale 1971-1975 (Progetto 80), la suddetta zona, per il suo preminente interesse nazionale, rientra nei territori segnalati negli elenchi dei biotopi meritevoli di conservazione e di protezione;

Rilevato che la zona, destinata anche a rappresentare ed a tutelare paesaggi di particolare valore estetico, è stata illustrata in alcuni studi botanici e forestali, come pure in altre sedi;

Vista la proposta a tal fine formulata dal consiglio d'amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali con apposito atto deliberativo;

Decreta:

Art. 1.

La località « Campolino », già indicata nelle premesse, situata nel comprensorio della foresta demaniale Boscolungo rientrante nel territorio dell'Abetone in provincia di Pistoia, esattamente individuata nella planimetria al 10.000 allegata al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale, viene costituita in « riserva naturale orientata ».

Art. 2.

Entro il perimetro della riserva, è consentito l'accesso esclusivamente per ragioni di studio, per fini educativi, per compiti amministrativi e di vigilanza nonchè ricostitutivi di equilibri naturali, restando vietata qualsiasi altra attività antropica.

Art. 3.

Alla tutela della riserva sopra descritta, provvederà, in virtù del preminente interesse nazionale delle riserve naturali, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, con i fondi del proprio bilancio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1971

Il Ministro: NATALI

DALLA CARTA SILOGRAFICA DELL'A.S.F.D. SCALA 1:10.000
F.D. DELL'ABETONE
R.N.O. CAMPOLINO
FOSSO DEL GOMITO
SESTAIONE
FOSSO DEL LAGO NERO
TORRENTE
SEGGIOVIA
FORTEZZA
1691
373
380
382
381
383
390
384
386
387
388
385
1771
MONTE POGGIONE
1840
FOCE DI CAMPOLINO
LIMITE DI SEZIONE
LIMITE DI FORESTA
LIMITE DI RISERVA

(8775)
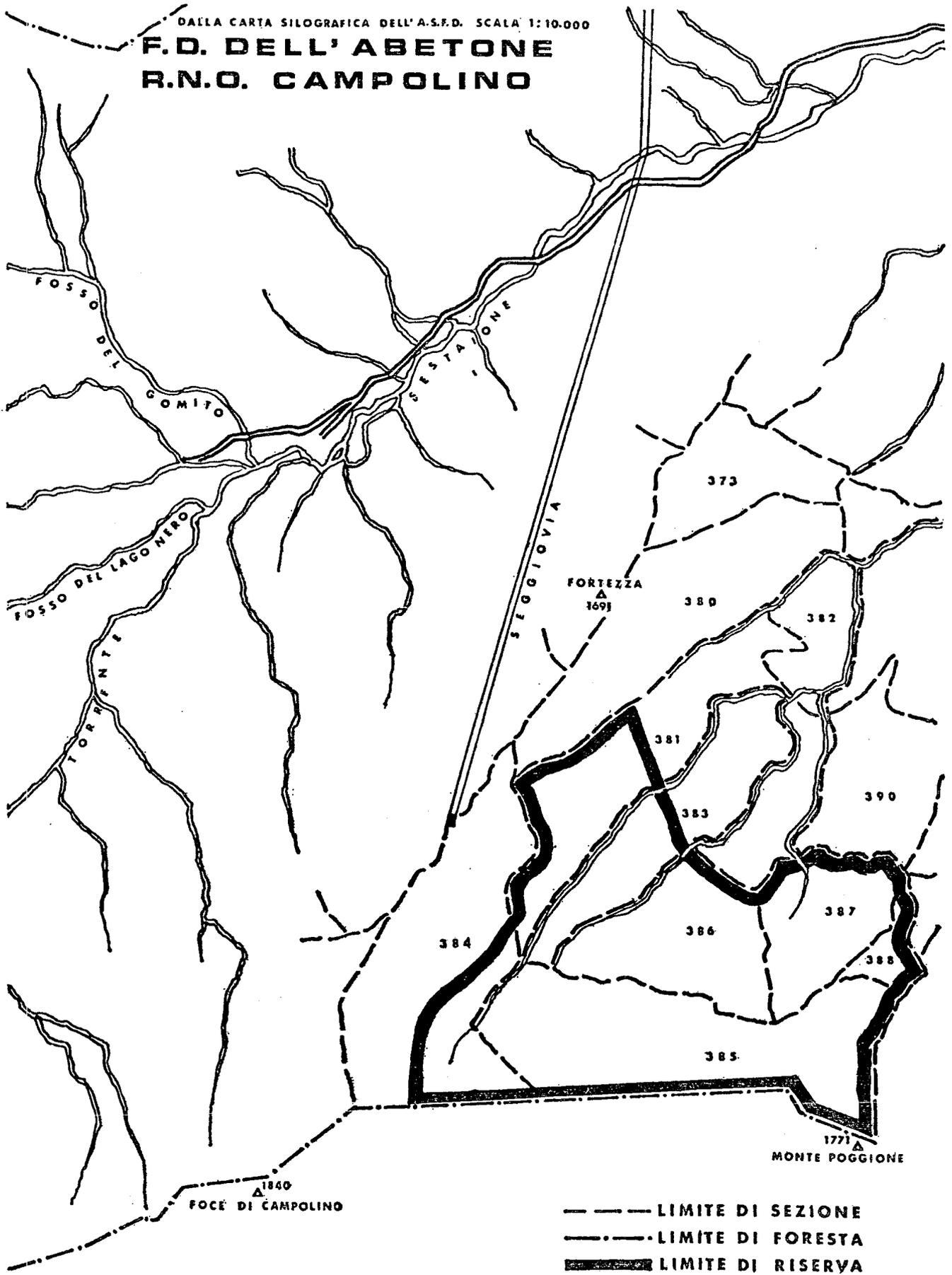
DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1971.

Costituzione delle « riserve naturali integrali » « Lastoni - Selva Pezzi » e « Gardesana Orientale », in provincia di Verona.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Visto il regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, relativo allo statuto-regolamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Tenute presenti le norme e le direttive in materia di protezione della natura ed in particolare della esistenza di tipici biotopi da conservare, contenute nell'articolo 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e nello art. 25 del decreto ministeriale 20 giugno 1967;

Premesso che l'Azienda di Stato per le foreste demaniali ha perseguito sin dalla sua istituzione un programma conservativo delle foreste demaniali, anche di nuova acquisizione e formazione, estendendo nella prassi lo spirito dell'art. 116 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e comprendendo nel significato della norma i fini più generali di protezione della natura;

Considerato che il problema della difesa della natura interessa e sensibilizza sempre più la pubblica opinione a livello nazionale ed internazionale, tanto da aver sollecitato la istituzione di un apposito comitato di orientamento dei problemi dell'ecologia, su iniziativa della Presidenza del Senato, per l'informazione scientifica ai due rami del Parlamento italiano;

Tenuto conto delle osservazioni e delle proposte recentemente avanzate, su incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai titolari dei vari dicasteri responsabili, circa i futuri indirizzi in materia di assestamento ecologico e di tutela naturalistica;

Considerato che per l'incremento ed il miglioramento dell'economia della natura e dei suoi equilibri è indispensabile conoscere la naturale evoluzione delle varie formazioni esistenti, di qualsiasi tipo esse siano, nella varietà degli ambienti e che detta evoluzione può attuarsi indisturbata in zone di riserva naturale, come concepite dagli enti internazionali che si interessano della salvaguardia della natura e secondo i concetti fondamentali propugnati dall'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UINC);

Visto che a tali fini sono stati individuati nell'ambito delle foreste demaniali territori da tempo particolarmente protetti, che conviene mantenere intatti per le loro caratteristiche e peculiarità, decretandone formalmente la loro destinazione e conservazione;

Accertato che nel comprensorio della foresta demaniale del monte Baldo, situato in provincia di Verona, di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, esistono, fra le altre, le località denominate: « Lastoni-Selva Pezzi » e « Gardesana Orientale » entrambe in comune di Malcesine, che rispondono ai requisiti richiesti e che si distinguono per le seguenti peculiari caratteristiche:

« Lastoni-Selva Pezzi », estesa su ha. 978 compresi nei fogli di mappa 7, 8, 9, 10 e 11, tutti in parte, della sezione B. Monti, riportati sulla carta sinottica scala 1:25.000 della foresta del monte Baldo, situata a quota media di m. 1.600 s.l.m.; è una zona impervia di grande interesse scientifico per la presenza di varietà floristiche autoctone prequaternarie e di successivi elementi freddi circumpolari, nonchè per la fauna entomologica, rappresentata da macro e microlepidotteri del quaternario e da taluni coleotteri endemici. A confine con la provincia di Trento, verso nord, presenza di ricche e vigorose formazioni boscate di latifoglie e resinose, di preminente interesse ai fini della difesa idrogeologica;

« Gardesana Orientale », estesa su ha. 96 compresi nel foglio di mappa 1-*p*, della sezione B. Monti, foglio III) della carta sinottica, scala 1:25.000 della foresta del monte Baldo, soprastante l'omonima strada nazionale, situata a quota media di m. 180 s.l.m.; è una area di notevole interesse botanico e forestale per la presenza di tipica flora mediterranea arbustiva ed arborea, che costituisce un eccezionale relitto xerotermico;

Tenuto presente che, a seguito di indagini territoriali eseguite dalla commissione per la conservazione della natura e sue risorse del Consiglio nazionale delle ricerche e della Società botanica, nonchè nel rapporto al programma economico nazionale 1971-1975 (Progetto 80); le suddette zone, per il loro preminente interesse nazionale, rientrano nei territori segnalati negli elenchi dei biotopi italiani meritevoli di conservazione e di protezione;

Rilevato che le due zone destinate anche a rappresentare ed a tutelare paesaggi di particolare valore estetico, sono state illustrate in vari studi di carattere botanico, forestale e faunistico;

Vista la proposta a tal fine formulata dal consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali con apposito atto deliberativo;

Decreta:

Art. 1.

Le località « Lastoni-Selva Pezzi », e « Gardesana Orientale » già indicate nelle premesse, situate nel comprensorio della foresta demaniale del monte Baldo in provincia di Verona esattamente indicate nella planimetria al 25.000 allegata al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale, vengono costituite in « riserva naturale integrale ».

Art. 2.

Entro il perimetro delle riserve, è consentito l'accesso esclusivamente per ragioni di studio, per fini educativi, per escursioni naturalistiche, per compiti amministrativi e di vigilanza, restando vietata qualsiasi altra attività antropica.

Art. 3.

Alla tutela delle riserve sopra descritte, provvederà, in virtù del preminente interesse nazionale delle riserve naturali, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, con i fondi del proprio bilancio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1971

Il Ministro: NATALI

RIDUZIONE DELLA CARTA SINOTTICA ALLA SCALA 1: 25.000
F. D. MONTE BALDO
R. N. I. GARDESANA ORIENTALE
VAL MARZA
ROCCHETTA
NAVENE
LAGO DI GARDA
Comune di Malcesine
SEZIONE B MONTI
Provincia di Trento
++++++ CONFINE DI PROVINCIA
CONFINE DI SEZ. COMUN.
FOGLIO DI MAPPA
LIMITE DI FORESTA
LIMITE DI RISERVA
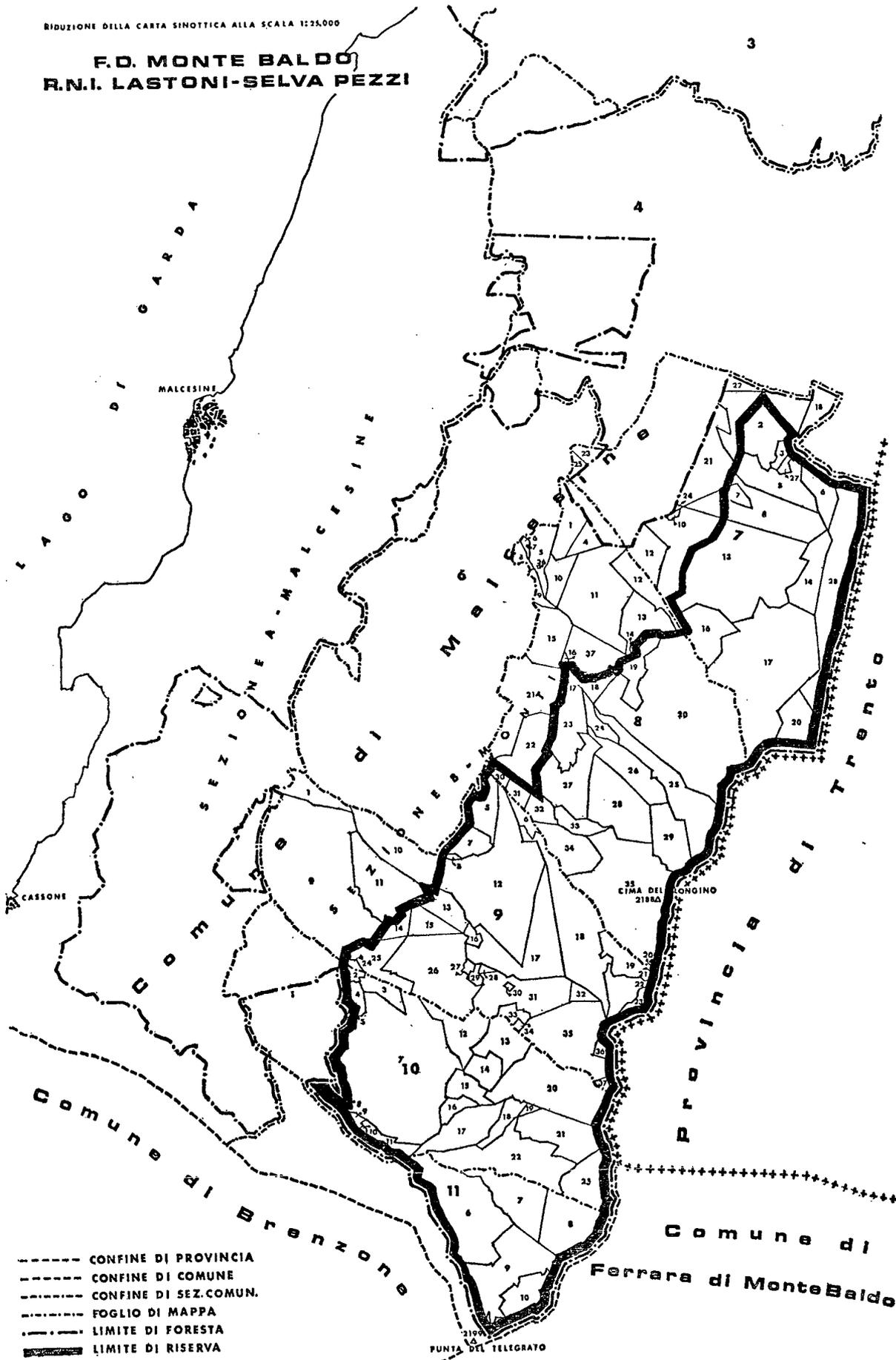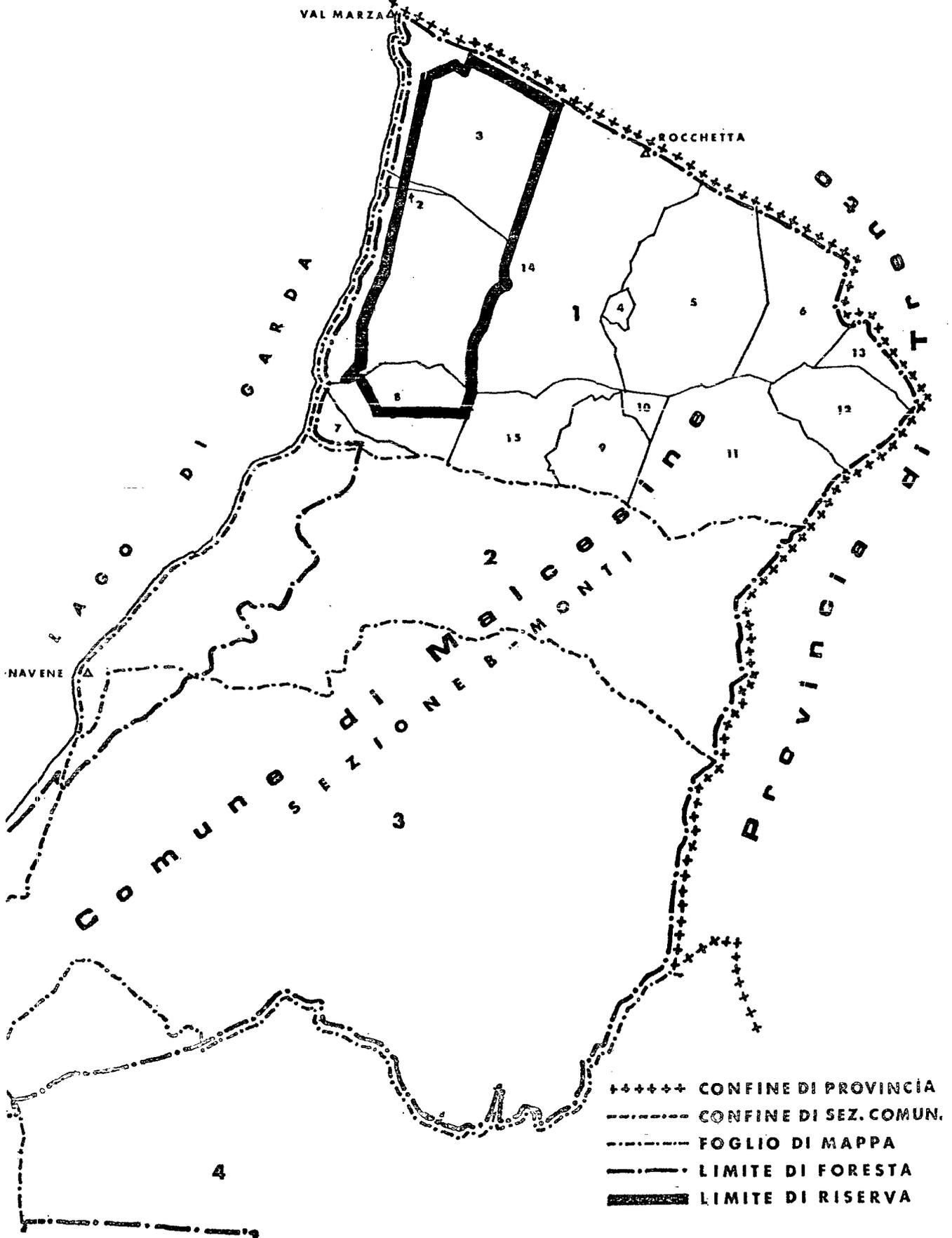
(8778)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1971.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Foggia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la nota n. 457 del 26 febbraio 1971, con la quale la direzione generale dell'A.N.A.S. ha chiesto la statizzazione della strada provinciale: « innesto strada statale n. 91-*bis* presso Monteleone di Puglia-Accadia-Deliceto-innesto strada statale n. 161 presso ponte Radogna », dell'estesa di km. 29+500;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della citata legge n. 126, il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'amministrazione provinciale di Foggia, che si sono pronunciati favorevolmente rispettivamente in data 21 dicembre 1970, n. 1465, in data 20 aprile 1971, n. 619 ed in data 12 ottobre 1970, n. 1266;

Ritenuto, quindi, che si può provvedere alla statizzazione in parola;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada di cui alle premesse viene classificata statale con la seguente denominazione:

Strada statale n. 91-*ter* « diramazione Irpina » con i seguenti capisaldi d'itinerario: innesto strada statale n. 91-*bis* presso Monteleone di Puglia-Accadia-Deliceto-innesto strada statale n. 161 presso ponte Radogna, dell'estesa di km. 29+500.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 19 agosto 1971

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1971
Registro n. 14 *Lavori pubblici, foglio n.* 324

(8973)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1971.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Belluno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 208 di detto piano è prevista la strada: « innesto strada statale n. 48 a Pocol-Passo di Giau-Selva di Cadore », dell'estesa di km. 22 + 000;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: « innesto strada statale n. 48 a Pocol-Passo di Giau-Selva di Cadore », dell'estesa di chilometri 22 + 000, è classificata statale con la seguente denominazione:

Strada statale n. 638 « del Passo di Giau ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 19 agosto 1971

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1971
Registro n. 14 *Lavori pubblici, foglio n.* 322

(8976)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1971.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di macchine ed impianti oleari operanti in provincia di Perugia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 25 marzo 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di macchine ed impianti oleari operanti in provincia di Perugia, ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1971, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 5 novembre 1968 in favore degli operai dipendenti da aziende industriali produttrici di macchine ed impianti oleari operanti in provincia di Perugia;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di macchine ed impianti oleari operanti in provincia di Perugia;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 25 marzo 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di macchine ed impianti oleari operanti in provincia di Perugia, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 14 maggio 1971, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Art. 2.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(9238)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1971.

Autorizzazione all'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta ad effettuare le operazioni di credito turistico-alberghiero previste dalla legge 22 luglio 1966, n. 614.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 22 luglio 1966, n. 614, recante interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale;

Visto in particolare l'art. 6 della citata legge n. 614, il quale dopo aver previsto, al 1° comma, finanziamenti a tasso agevolato alle iniziative turistiche, stabilisce, al terzo comma, che alla concessione dei mutui provvedono gli istituti abilitati all'esercizio del credito alberghiero e turistico, all'uopo autorizzati con decreto del Ministro per il tesoro;

Visto il proprio decreto n. 251171 in data 19 gennaio 1968, con il quale sono stati ammessi ad effettuare le operazioni di cui agli articoli 6 e 12 della richiamata legge n. 614, fra gli altri, gli Istituti di credito fondiario già autorizzati ad operare ai sensi della legge 15 febbraio 1962, n. 68, e successive integrazioni;

Considerato che anche l'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta può essere autorizzato ad effettuare le operazioni di credito turistico-alberghiero previste dalla ripetuta legge n. 614;

Ritenuta la necessità di concedere la predetta autorizzazione con la procedura d'urgenza prevista dall'articolo 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta è autorizzato ad effettuare le operazioni di credito turistico-alberghiero previste dagli articoli 6 e 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614.

Art. 2.

L'intervento dell'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta nelle operazioni creditizie contemplate dagli articoli 6 e 12 della richiamata legge n. 614 è subordinato all'osservanza delle limitazioni stabilite per l'istituto stesso da norme legislative e statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(8931)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1971.

Valore convenzionale dei generi in natura corrisposti al personale dipendente dalle aziende operanti nel settore commercio, in provincia di Enna.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore dei generi in natura corrisposti al personale dipendente dalle aziende operanti nella provincia di Enna, settore commercio è determinata come segue:

Vitto: L. 8.000;

Alloggio: L. 2.200.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1971

p. *Il Ministro*: RAMPA

(8842)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 15 settembre 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor José Nacci, console aggiunto di Argentina a Napoli.

(8898)

In data 15 settembre 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Lorenzo Quaranta, console onorario aggiunto di Austria a Bari.

(8951)

In data 15 settembre 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Giovanni Guidi, console onorario di Germania a San Remo.

(8952)

In data 15 settembre 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Wernez Kick, console generale di Germania a Napoli.

(8953)

In data 15 settembre 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Hermann Bünemann, console di Germania a Milano.

(8954)

In data 15 settembre 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Jorg Krieg, console generale di Germania a Genova.

(8955)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Alla pagina 5310 della *Gazzetta Ufficiale* n. 212, del 23 agosto 1971, la denominazione delle merci riportata al numero della tariffa 02.01-A-II-a), statistica 006 e statistica 009, deve leggersi:

« beta. quarti anteriori e busti
gamma. quarti posteriori e sella »

anzichè:

« beta. busti e quarti inferiori
gamma. selle e quarti posteriori ».

(8949)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° maggio 1971 al 31 luglio 1971 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti previsti dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 122/67 (settore uova)

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo in lire italiane per kg., salvo diversa indicazione	
della Tariffa	della Statistica		Prelievo	Supplemento prelievo
04.05		Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:		
		A. uova in guscio, fresche o conservate:		
		I. uova di volatili da cortile:		
	01	a. uova da cova (*a*)	6,70 (per pezzo)	zero
		b. altre:		
	02-03-05	1. di galline	71,10	34,40 (*b*)
	07	2. di anatre, oche, tacchine e faraone	71,10	34,40 (*b*)
		B. uova sgusciate e giallo d'uova:		
		I. atti ad usi alimentari:		
		a. uova sgusciate:		
	15	1. essiccate	301,30	343,75 (*c*) (*d*)
	18	2. altre	82,45	140,60 (*c*) (*e*)
		b. giallo d'uova:		
	22	1. liquido	144,95	156,25 (*c*) (*f*)
	25	2. congelato	154,95	78,10 (*c*) (*g*)
	28	3. essiccato	305,55	512,50 (*c*)

(*a*) Sono ammesse in questa voce soltanto le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dagli organi competenti delle Comunità europee.

(*b*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Polonia, Finlandia, Repubblica Sud Africa, Australia e Romania.

A decorrere dal 30 maggio 1971, il supplemento di prelievo è aumentato a lire 59,70. A decorrere dal 30 maggio 1971 ai prodotti originari dalla Cecoslovacchia, si applica un supplemento di prelievo di lire 118,75. A decorrere dal 17 luglio 1971 ai prodotti originari da Israele si applica un supplemento di prelievo di lire 118,75.

(*c*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dall'Austria.

(*d*) Per i prodotti originari dalla Repubblica popolare cinese il supplemento di prelievo è di L. 601,55. A decorrere dal 27 giugno 1971 ai prodotti originari dalla Cecoslovacchia si applica un supplemento di prelievo di L. 601,55.

(*e*) Per i prodotti originari dalla Repubblica popolare cinese il supplemento di prelievo è di lire 171,90.

(*f*) Per i prodotti originari dalla Repubblica popolare cinese, Romania, Gran Bretagna, Jugoslavia, Etiopia o Svizzera il supplemento di prelievo è di lire 281,25.

(*g*) Per i prodotti originari dalla Repubblica popolare cinese, Romania, Gran Bretagna, Jugoslavia, Cecoslovacchia o Svizzera il supplemento di prelievo è di lire 281,25.

(7786)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° novembre 1969 al 9 novembre 1969, a norma del Regolamento C.E.E. n. 2176/69, ai prodotti di cui all'art. 1. paragrafo 2, lettera c) del Regolamento C.E.E. n. 136/66 (olio di oliva) esportati verso i Paesi terzi e la Grecia.

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
ex 15.07		Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati:	
		A. olio di oliva:	
		I. che ha subito un processo di raffinazione (*a*):	
		a. ottenuto dalla raffinazione dell'olio di oliva vergine, anche se mescolato con olio di oliva vergine:	
	ex 02	1. in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o meno:	
		- per esportazioni verso i Paesi terzi europei, esclusa la Grecia	5,000
		- per esportazioni verso i Paesi terzi rivieraschi del Mar Mediterraneo, esclusa la Grecia	5,000
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi, esclusa la Grecia	5,000
		II. altro:	
		a. olio di oliva vergine:	
	ex 08	1. in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o meno:	
		- per esportazioni verso i Paesi terzi europei, esclusa la Grecia	3,000
		- per esportazioni verso i Paesi terzi rivieraschi del Mar Mediterraneo, esclusa la Grecia	3,000
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi, esclusa la Grecia .	5,000

(*a*) Sono considerati come aventi subito un processo di raffinazione gli oli di oliva il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, è del 5 % come massimo e che presentano un coefficiente di estinzione specifica *K* 268 (densità ottica della soluzione nell'isoottano [2, 2, 4 trimetilpentano] a 1 g in 100 millilitri sotto uno spessore di 1 cm e per la lunghezza d'onda di 268 millimicron), pari o superiore a 0,25 (1) e la cui variazione dell'estinzione specifica, verso 268 millimicron, è superiore a 0,01 (2).

(1) Tale coefficiente deve essere corretto in funzione del tenore in acidi grassi liberi secondo la formula:

$K' 268 = K 268 - (0{,}023 \times \%$ del tenore in acidi grassi liberi).

(2) Questa variazione è così definita:

$\Delta K = K 268 - 0{,}5 (K 262 + K 274)$.

(7776)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL PIEMONTE

Variante al piano di ricostruzione del comune di Pray Biellese

Con decreto in data 29 settembre 1971, n. 19950, del provveditore regionale alle opere pubbliche per il Piemonte è stata approvata, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 12 febbraio 1969, n. 7, la variante del piano di ricostruzione del comune di Pray Biellese, adottata dal comune stesso con deliberazione n. 41 del 15 giugno 1971.

(9070)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale di S. Severo

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 27 settembre 1971 è stato approvato il piano regolatore generale di S. Severo (Foggia).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(8944)

Variante al piano di ricostruzione del comune di Ariano Irpino

Con decreto ministeriale n. 3160, in data 29 settembre 1971. è stata approvata una variante al piano di ricostruzione del comune di Ariano Irpino (Avellino) relativa all'allargamento da ml. 5 a ml. 10 della strada di collegamento tra il rione S. Domenico e piazza Duomo.

Copia di tale decreto sarà depositata, a libera visione di quanti ne abbiano interesse, nella sede comunale.

(8983)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Longarone

Con decreto 31 agosto 1971, n. 253, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto di terreno ex greto del fiume Piave e torrente Maè in comune di Longarone (Belluno), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 24, mappali 340 (Ha. 4.94.20); 339 (Ha. 0.12.60); 338 (Ha. 0.00.30); 337 (Ha. 1.48.40); foglio n. 27, mappali 10 (Ha. 0.40.30); 26 (Ha. 12.25.00); 27 (Ha. 0.08.20); foglio n. 37, mappali 254 (Ha. 7.51.60); 255 (Ha. 0.00.40) di complessivi Ha. 26.81.00 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 23 gennaio 1971, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Belluno; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(8947)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno nei comuni di Livorno e di Collesalvetti

Con decreto 31 agosto 1971, n. 437, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno abbandonato del fiume Tora, compreso fra la deviazione dello stesso fiume in località Poggiolitone e la sua immissione nel canale scolmatore del fiume Arno, nella zona Calambrone, segnato nel catasto dei fiumi di:

Livorno:

Foglio n. 2, mappale 14-*b*	Ha 00.04.80
Foglio n. 3, mappale 12-*b*	» 02.63.70
Foglio n. 3, mappale 13	» 01.61.10
Foglio n. 5, mappale 20	» 01.59.40
Foglio n. 5, mappale 21	» 01.29.80
Acque esenti da estimo del foglio n. 2 .	» 00.02.60
Acque esenti da estimo del foglio n. 3 .	» 02.69.30
Acque esenti da estimo del foglio n. 5 .	» 01.50.60

Collesalvetti:

Foglio n. 25, mappale 30	Ha 02.02.70
Foglio n. 25, mappale 31-*b*	» 01.65.60
Foglio n. 25, mappale 52	» 00.16.30
Foglio n. 25, mappale 53	» 00.09.30
Foglio n. 11, mappale 18	Ha 03.23.00
Foglio n. 11, mappale 19	» 03.63.90
Foglio n. 12, mappale 16	» 01.14.50
Foglio n. 12, mappale 17	» 01.27.30
Foglio n. 13, mappale 11	» 01.18.20
Foglio n. 29, mappale 1	» 02.36.00
Foglio n. 14, mappale 19	» 03.03.50
Foglio n. 30, mappale 1	» 02.18.50
Foglio n. 3, mappale 26	» 01.20.30
Foglio n. 31, mappale 1-*b*	» 04.04.40
Foglio n. 31, mappale 2	» 00.00.15
Foglio n. 15, mappale 17	» 01.68.00
Foglio n. 32, mappale 35-*b*	» 00.20.90
Acque esenti da estimo del foglio n. 25 . .	» 01.54.90
Acque esenti da estimo del foglio n. 11 . .	» 03.09.50
Acque esenti da estimo del foglio n. 12 . .	» 01.74.10
Acque esenti da estimo del foglio n. 29 . .	» 03.33.00
Acque esenti da estimo del foglio n. 30 . .	» 02.68.00
Acque esenti da estimo del foglio n. 31 . .	» 04.52.70

di complessivi Ha 57.46.05 ed indicati nella planimetria rilasciata in data 30 aprile 1971 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale, sezione autonoma di Livorno; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(8946)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 190

Corso dei cambi del 12 ottobre 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	611,80	612,30	612,35	611,80	611,80	611,95	612,10	611,80	612,30	612,25
Dollaro canadese .	608,50	609 —	608,85	608,50	607,50	608,35	608,90	608,50	609 —	609 —
Franco svizzero .	154,12	154,22	154,25	154,12	154 —	154,20	154,23	154,12	154,22	154,20
Corona danese .	84,335	84,335	84,33	84,335	84 —	84,32	84,32	84,335	84,33	84,33
Corona norvegese .	89,525	89,525	89,53	89,525	89,10	89,45	89,505	89,525	89,52	89,52
Corona svedese .	121,945	121,945	121,95	121,945	121,90	121,94	121,91	121,945	121,94	121,95
Fiorino olandese	182,29	182,29	182,40	182,29	181,80	182,03	181,28	182,29	182,29	182,30
Franco belga .	13,1025	13,1025	13,10	13,1025	12,98	13,05	13,10	13,1025	13,10	13,10
Franco francese	110,545	110,645	110,65	110,545	110,60	110,62	110,64	110,545	110,64	110,65
Lira sterlina .	1524,10	1525,10	1524,75	1524,10	1524 —	1524,90	1524,90	1524,10	1525,10	1525,10
Marco germanico .	184,085	184,185	184,25	184,085	183,90	184,20	184,13	184,085	184,18	184,18
Scellino austriaco .	25,318	25,3180	25,32	25,318	25,30	25,30	25,315	25,318	25,31	25,31
Escudo portoghese	22,38	22,38	22,40	22,38	22,50	22,38	22,40	22,38	22,38	22,38
Peseta spagnola	8,8565	8,8565	8,85	8,8565	8,80	8,84	8,8545	8,8565	8,85	8,85

Media dei titoli del 12 ottobre 1971

Rendita 5 % 1935 . . .	97,50
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,65
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,475
» 5 % (Ricostruzione)	92,60
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,475
» 5 % (Città di Trieste)	92,55
» 5 % (Beni esteri)	91,925
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,775
» 5,50 % » » 1968-83 .	90,45
» 5,50 % » » 1969-84	94,45
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	97,925
» » » 5,50 % 1976 .	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,45
» » » 5,50 % 1977 .	99,775
» » » 5,50 % 1978 .	99,425
» » » 5,50 % 1979 .	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,325
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,225
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,25
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,075
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	94,05
» 5 % (» 1° aprile 1978)	94 —
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	99,35
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	97,15

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 ottobre 1971

Dollaro USA	612,20
Dollaro canadese . .	608,95
Franco svizzero . .	154,225
Corona danese . . .	84,327
Corona norvegese	89,515
Corona svedese	121,927
Fiorino olandese	182,285
Franco belga . .	13,101
Franco francese . .	110,642
Lira sterlina	1525 —
Marco germanico . .	184,157
Scellino austriaco	25,316
Escudo portoghese	22,39
Peseta spagnola	8,855

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE

Concorso pubblico, per esami, a complessivi cento posti di segretario di 3ª classe, qualifica iniziale del ruolo di segreteria di categoria di concetto.

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a complessivi cento posti di segretario di 3ª classe, qualifica iniziale del ruolo di segreteria di categoria di concetto presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, ripartiti per le varie province come segue:

	Numero dei posti		Numero dei posti
Alessandria	1	Milano	26
Aosta	1	Modena	2
Asti	1	Novara	2
Belluno	1	Nuoro	2
Bergamo	4	Padova	1
Bologna	2	Piacenza	2
Brescia	4	Pisa	2
Cagliari	3	Pistoia	2
Como	4	Sassari	2
Cremona	2	Torino	6
Cuneo	2	Treviso	1
Ferrara	2	Varese	4
Firenze	3	Venezia	3
Forlì	2	Verona	3
Genova	4	Vicenza	2
Imperia	1		
Lucca	1	Totale	100
Massa Carrara	2		

I posti di cui sopra, la ripartizione degli stessi per provincie e l'eventuale previsione di nuovi posti di lavoro in altre provincie saranno definitivamente fissati, alla stregua delle esigenze di servizio, all'atto dell'approvazione delle graduatorie.

La partecipazione al concorso è limitata ai posti relativi ad una sola provincia.

Non potranno essere prese in considerazione domande di trasferimento di sede presentate nei primi cinque anni di servizio.

Al personale in servizio presso l'istituto, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, con rapporto di impiego temporaneo a tempo indeterminato disciplinato dal punto 27° della deliberazione del consiglio di amministrazione dell'istituto dell'8 novembre 1963 nonchè — in continuità di tale rapporto di impiego — alla data del provvedimento di nomina di cui al successivo art. 11 è riservato il 40 per cento dei posti messi a concorso. Ove peraltro non risultassero conferibili al personale medesimo gli anzidetti posti saranno ricoperti mediante assegnazione secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 3 del presente bando per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

A) diploma di maturità classica o scientifica, diploma di abilitazione magistrale.

Il personale in servizio presso l'istituto, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, con rapporto di impiego di ruolo o con rapporto di impiego non di ruolo a tempo indeterminato, è ammesso a partecipare al concorso purchè provvisto, alla predetta data, di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ovvero di un diploma di qualifica: per corrispondenti commerciali in lingue estere, per segretari di azienda, per addetti alla segreteria d'azienda, per contabili d'azienda, per addetti alla contabilità d'azienda, rilasciato dagli istituti professionali di Stato;

B) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32 anni.

Tale limite è elevato:

1) di due anni per i concorrenti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo dell'età nei confronti del personale in servizio presso l'istituto, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, con rapporto di impiego di ruolo o con rapporto di impiego non di ruolo a tempo indeterminato;

C) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) buona condotta civile e morale;

E) immunità da condanne e precedenti penali;

F) idoneità fisica all'impiego;

G) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Il possesso del requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio.

Art. 3.

I candidati possono presentare una sola domanda nella quale dovranno indicare per quali posti, fra quelli ripartiti tra le provincie di cui all'art. 1 del presente bando, intendono concorrere, tenendo presente che si può concorrere per i posti relativi ad una sola provincia.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere, indirizzate alla Direzione generale dell'I.N.A.M. - Servizio personale, ufficio concorsi e assunzioni, in Roma, via Cristoforo Colombo (angolo via Genocchi) e dovranno essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del bando medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di cui sopra potranno essere inviate per il tramite degli uffici postali ovvero consegnate — durante il normale orario di lavoro — direttamente alla direzione generale dell'Istituto, servizio personale, ufficio concorsi e assunzioni, o presso le sedi provinciali dell'istituto stesso, ufficio personale o, ove tale ufficio non esista, ufficio segreteria.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile ove risultino spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per le domande consegnate direttamente agli uffici dello istituto, la data di ricezione è quella risultante dal timbro datario appostovi dagli uffici medesimi.

Non è consentito l'inoltro o la presentazione delle domande ad altre amministrazioni od uffici diversi dall'I.N.A.M.

Nelle domande, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) la data ed il luogo di nascita.

I concorrenti che abbiano superato il trentaduesimo anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei titoli indicati nella lettera *B*) del precedente art. 2 sono tenuti, ai fini dell'ammissione al concorso, ad indicarli;

c) la residenza;

d) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

l) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso;

m) l'esplicito impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alle domande deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente; per i concorrenti che hanno rapporto d'impiego con l'istituto è sufficiente il visto, per autenticazione, del capo servizio centrale o del direttore della sede provinciale o del capo della sezione territoriale alle cui dipendenze essi prestano servizio ovvero del capo dell'ufficio abilitato a ricevere le domande o di un funzionario all'uopo incaricato.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte dei candidati, o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 4.

Il presidente dell'istituto procederà alla nomina della commissione esaminatrice la cui composizione è così fissata:

Presidente:

Nominato ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del regolamento organico del personale.

Membri:

Un componente del consiglio di amministrazione dell'istituto;

Un funzionario statale, in servizio presso uno dei Ministeri cui compete la vigilanza sull'istituto;

Due esperti delle materie su cui vertono le prove di esame;

Il direttore generale dell'istituto o uno dei vice direttori generali o un direttore centrale;

Un funzionario dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore superiore.

Segretario:

Un funzionario dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore.

Nel caso in cui si rendesse necessario disporre il decentramento delle prove scritte in più sedi di esame, il presidente dell'istituto provvederà per ciascuna sede di esame, eccezion fatta per quella in cui opererà la commissione esaminatrice, alla nomina di un comitato di vigilanza la cui composizione è così fissata:

Un funzionario dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore, presidente;

Due funzionari della categoria direttiva con qualifica non inferiore a consigliere capo, membri;

Un funzionario della categoria direttiva con qualifica non inferiore a primo consigliere, segretario.

Il presidente dell'istituto provvederà altresì, ove dovessero ricorrere le condizioni di cui all'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077, ad integrare, con propri atti, la commissione esaminatrice di un numero di componenti tale che ne permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituita ciascuna di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale.

Le prove scritte verteranno, rispettivamente, su:

a) elementi di diritto privato;

b) legislazione sociale.

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulle seguenti altre:

1) elementi di diritto amministrativo;

2) elementi di diritto del lavoro.

Gli argomenti che formeranno oggetto delle prove di esame sono indicati nel programma annesso al presente bando.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella parte seconda della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà altresì comunicato tempestivamente ai singoli candidati.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso, nel medesimo giorno, all'albo dell'istituto.

Art. 7.

I concorrenti ammessi a sostenere la prova orale dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di quindici giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli che danno diritto, ai sensi delle disposizioni di legge in materia, a precedenza o preferenza nella nomina:

a) insigniti di medaglia al valor militare: brevetto in originale o in copia autenticata;

b) mutilati od invalidi di guerra o della lotta di liberazione ex combattenti, mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra ed appartenenti a categorie assimilate: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

c) mutilati od invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale sono provvisti oppure l'estratto del referto medico-collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità oppure il mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero la invalidità;

d) mutilati ed invalidi del lavoro: certificato in bollo rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

e) orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o per fatti di guerra e categorie assimilate: certificato, in bollo, del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli ofani di guerra;

f) orfani dei caduti per servizio: dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio, attestante che questi è decaduto per cause di servizio;

g) orfani di caduti sul lavoro: certificato in bollo rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

h) feriti in combattimento ed insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: documento di concessione in originale o copia autenticata;

i) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita di almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

l) figli dei mutilati od invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *b*): certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore invalido o mutilato, oppure uno dei documenti indicati nella precedente lettera *b*);

m) figli dei mutilati ed invalidi per servizio: certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il genitore mutilato o invalido fruisce di pensione, oppure uno dei documenti indicati nella precedente lettera *c*);

n) figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro: certificato, in bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

o) madri e sorelle, vedove o nubili, dei caduti di cui alle precedenti lettere *e*) ed *f*), nonchè madri, mogli e sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: certificato in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Le vedove di guerra non rimaritate presenteranno l'apposito modello 331, rilasciato dalla Direzione

generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648. Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio presenteranno la relativa dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

p) madri, vedove non rimaritate, sorelle vedove o nubili, di caduti sul lavoro: certificato, in bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

q) ex combattenti od appartenenti a categorie assimilate: prescritta dichiarazione integrativa, in bollo, dei servizi prestati in zona di operazione. Reduci dalla deportazione o dall'internamento ed appartenenti ad una delle categorie di profughi indicate dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni: apposite attestazioni in bollo rilasciate dal prefetto della provincia in cui risiedono. Connazionali rimpatriati di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione della loro qualità di rimpatriati rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

r) coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

s) mutilati e invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539: certificato di iscrizione nel relativo ruolo, in bollo, rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

I candidati che abbiano titolo a fruire dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, dovranno produrre il certificato di iscrizione negli appositi elenchi di cui all'art. 19 della legge medesima, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente, comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

I concorrenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), *l*), *m*), *n*), *o*) e *p*) dovranno aver cura, a pena di decadenza dai suddetti benefici, di documentare il relativo rapporto di parentela.

Art. 8.

Per ciascuna delle provincie indicate all'art. 1 saranno predisposte distinte graduatorie di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva che risulterà, per ogni candidato, sommando la media dei punti riportati nelle prove scritte con il punto della prova orale.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;
22) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
23) gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, numero 1539.

A parità di titolo la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Art. 9.

Le graduatorie di cui al precedente art. 8 saranno sottoposte all'approvazione del *consiglio di amministrazione* dello istituto, il quale, tenuto conto delle precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari, dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro *partecipazione al concorso:*

a) diploma originale del titolo di studio posseduto o copia autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

b) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il trentaduesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei requisiti *particolari di cui all'art. 2, lettera B*), del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui all'art. 7 del presente bando, dovranno essere prodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 7.

I concorrenti promossi per merito di guerra produrranno il relativo attestato.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

I concorrenti che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale presenteranno attestazione, in bollo, del prefetto della provincia di residenza; i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta legale, della competente autorità israelitica;

d) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

e) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

f) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il circondario del tribunale di origine;

g) certificati dei carichi pendenti, su carta da bollo, rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e pretura della precedente residenza;

h) certificato su carta da bollo, rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego cui aspira. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per i concorrenti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio ed invalidi del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, e successive modificazioni, da cui risulti che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

L'istituto ha la facoltà di sottoporre i vincitori esterni del concorso a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, per l'accertamento del requisito dell'idoneità fisica all'impiego;

i) documento aggiornato comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare provvisti di bollo sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare ovvero, per coloro che non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

l) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

I seguenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I concorrenti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.A.M., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'istituto.

Art. 10.

I vincitori del concorso aventi già rapporto d'impiego con l'istituto saranno confermati nella loro sede di servizio compatibilmente con le vacanze nell'organico del nuovo ruolo di appartenenza. In caso contrario saranno assegnati alla sede provinciale ove hanno concorso ed in tal caso il periodo di cui all'art. 1, comma quarto, è ridotto ad un solo anno, con diritto al trattamento di missione.

Art. 11.

I vincitori esterni del concorso, in attesa che sia provveduto nei loro confronti all'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2, sulla base della documentazione prevista dall'art. 9 e di quella da acquisire d'ufficio, potranno essere immessi provvisoriamente in servizio previo rilascio di una dichiarazione scritta nella quale essi attestino di essere in possesso dei requisiti medesimi.

L'immissione in servizio, provvisoriamente disposta, sarà priva di ogni effetto giuridico e gli interessati saranno allontanati dal servizio qualora l'istituto, anche nell'ambito dei suoi poteri discrezionali in materia, ritenesse accertata la mancanza di uno o più dei requisiti o la non conformità al vero delle dichiarazioni rilasciate in base al precedente comma e all'art. 3.

Il direttore generale provvederà alla nomina in prova dei vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti.

Il periodo di prova avrà inizio dalla data di immissione in servizio e avrà la durata di sei mesi, prorogabili per il tempo corrispondente a quello durante il quale i vincitori del concorso non abbiano prestato, per giustificato motivo, servizio effettivo.

Durante il periodo di prova o, in caso di esito negativo, non oltre novanta giorni dal termine del periodo medesimo, gli interessati potranno essere licenziati senza diritto ad alcuna indennità od assegno. Superato con esito favorevole il periodo di prova, il consiglio di amministrazione ne delibererà la nomina in ruolo.

Lo stato giuridico e il trattamento economico spettante ai vincitori del concorso è quello previsto dalle disposizioni in vigore presso l'istituto per il personale con la qualifica iniziale del ruolo di segreteria.

Art. 12.

I vincitori del concorso nominati in prova i quali, senza motivo che l'istituto ritenga giustificato, non assumano servizio presso la sede loro assegnata, alla data stabilita, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

La nomina in prova dei vincitori del concorso che, per giustificato motivo, assumano servizio con ritardo sul termine prefisso, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderanno servizio.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, il direttore generale potrà procedere, nel termine di sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria medesima.

Roma, addì 17 settembre 1971

Il presidente: TURCHETTI

ALLEGATO *A*

(Schema di domanda di partecipazione al concorso)

RACCOMANDATA

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni — Via Cristoforo Colombo (angolo via Genocchi) - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . (1) e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . n. . . codice postale n. . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a posti di segretario di 3ª classe di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 260 del 14 ottobre 1971 per i posti relativi alla provincia di . . . . . . (2).

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (3);

c) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (4);

d) di essere in possesso del diploma di . . . . . conseguito il . . . . . presso . . . .;

e) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . . .;

f) di avere/non avere prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni (nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti).

Il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quelle relative all'impossibilità di chiedere e ottenere trasferimenti per almeno cinque anni.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'istituto da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità.

Indirizzo: . . . .
. . . .
. . . .

. . . . (5)
(firma)

. . . .
(luogo e data)

---

(1) Coloro che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) Indicare solamente la provincia per cui si intende concorrere (art. 1).

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(5) Da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; per i dipendenti dell'istituto la firma

potrà essere vistata dal capo servizio centrale o dal direttore della sede provinciale o dal capo sezione territoriale alle cui dipendenze prestano servizio ovvero dal capo dell'ufficio abilitato a ricevere le domande o da un impiegato all'uopo incaricato.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie: elementi di diritto privato; legislazione sociale.

1) *Elementi di diritto privato*:

Diritto oggettivo e diritto soggettivo; fonti del diritto;

Il rapporto giuridico. La persona fisica e la persona giuridica; diritti della personalità, capacità giuridica e capacità di agire;

Negozio giuridico: categorie, requisiti essenziali ed elementi accidentali e naturali; rappresentanza; vizi del negozio giuridico;

Nozioni sulle proprietà, sui diritti reali di godimento e sul possesso. Modi di acquisto delle proprietà;

Diritto delle obbligazioni: concetto. Principali fonti delle obbligazioni: contratto e atto illecito;

Pegno e ipoteca;

Modi di estinzione delle obbligazioni;

Il contratto in generale; nozioni sui contratti di compravendita, appalto, assicurazione, mutuo, locazione e mandato;

La responsabilità per fatti illeciti;

Prescrizione e decadenza.

2) *Legislazione sociale*:

Definizione e fonti della legislazione sociale;

I soggetti della legislazione sociale: lo Stato, gli Enti ausiliari, gli Enti sindacali, i datori di lavoro e i lavoratori;

La disciplina amministrativa del lavoro in generale;

Le assicurazioni sociali: le varie forme e gli Enti che vi provvedono;

I soggetti e i mezzi finanziari delle assicurazioni sociali;

Il sistema assistenziale dell'I.N.A.M.;

L'organizzazione strutturale e funzionale dell'I.N.A.M.;

L'Ispettorato del lavoro e i patronati di assistenza dei lavoratori.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulle seguenti altre: elementi di diritto amministrativo; elementi di diritto del lavoro.

1) *Elementi di diritto amministrativo*:

Concetto di pubblica amministrazione;

Fonti del diritto amministrativo;

I soggetti attivi e passivi della potestà amministrativa;

Beni demaniali e patrimoniali;

I diritti soggettivi e gli interessi legittimi;

Gli atti amministrativi: nozione, perfezione, efficacia e principali distinzioni. I vizi di legittimità degli atti amministrativi (incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge). I vizi di merito;

L'organizzazione amministrativa dello Stato; l'amministrazione attiva, consultiva e di controllo;

Il rapporto di pubblico impiego: concetto, costituzione; svolgimento ed estinzione;

Nozioni sui ricorsi amministrativi (opposizione, ricorso gerarchico e ricorso straordinario al Capo dello Stato). Nozioni sul ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato.

2) *Elementi del diritto del lavoro*:

Le principali fonti del diritto del lavoro: Costituzione, leggi (codice civile e Statuto dei lavoratori);

I sindacati: origini e funzioni; la libertà sindacale;

Il contratto collettivo. Il diritto di sciopero e la serrata;

Lavoro autonomo e lavoro subordinato;

Il contratto di lavoro: capacità delle parti e stipulazione del contratto; obblighi delle parti;

Il periodo di prova. Il tirocinio;

Le prestazioni di lavoro. Luogo e tempo delle prestazioni;

La retribuzione e le sue varie forme. Il cottimo;

Sospensione del rapporto di lavoro per maternità, malattia e servizio militare;

Estinzione del rapporto di lavoro.

(8865)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'esercito;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1970, registro n. 16 Difesa, foglio n. 94, col quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, riservato ai marescialli in servizio permanente ed ai sergenti maggiori in servizio permanente;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1971, registro n. 15 Difesa, foglio n. 28, col quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico;

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla commissione giudicatrice in seguito ai risultato del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, indetto con decreto ministeriale 8 maggio 1970, citato nelle premesse:

1. serg. magg. s.a. s.p. Lovallo Leonardo, nato il 14 marzo 1940 . . . . punti 45,17
2. mar. ord. f. s.p. Piredda Giovanni, nato il 28 marzo 1939 . . . . » 42,40
3. mar. capo s.a. s.p. Annunziata Biagio, nato il 17 febbraio 1935 . . . . . . » 42,37
4. mar. ord. s.a. s.p. Cedrone Luigi, nato il 17 novembre 1935 . . . . » 40,38
5. mar. ord. f. s.p. Raffaelli Enzo, nato il 20 novembre 1940 . . . . » 39,32
6. mar. ord. f. s. p. Stacconeddu Paolo, nato il 16 gennaio 1936 . . . . » 38,94
7. mar. ord. a. s.p. Marchitto Nicandro, nato il 17 giugno 1937 . . . . . . » 38,10
8. mar. ord. s.a. s.p. Cutrona Salvatore, nato il 18 dicembre 1932 . . . . . . » 37,70
9. serg. magg. s.a. s.p. Modica Benedetto, nato il 24 febbraio 1942 . . . . . . » 37,63

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra i seguenti candidati sono dichiarati, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, vincitori nell'ordine appresso indicato:

1) serg. magg. s.a. s.p. Lovallo Leonardo . . punti 45,17
2) mar. ord. f. s.p. Piredda Giovanni . . . » 42,40
3) mar. capo s.a. s.p. Annunziata Biagio . . » 42,37
4) mar. ord. s.a. s.p. Cedrone Luigi . . . » 40,38
5) mar. ord. f. s.p. Raffaelli Enzo . . . . » 39,32

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1) mar. ord. f. s.p. Stacconeddu Paolo . . punti 38,94
2) mar. ord. a. s.p. Marchitto Nicandro . . » 38,10
3) mar. ord. s.a. s.p. Cutrona Salvatore . . » 37,70
4) serg. magg. s.a. s.p. Modica Benedetto . . » 37,63

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 agosto 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1971
Registro n. 38 *Difesa, foglio n.* 168

(8835)

Graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'esercito;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1970, registro n. 16 Difesa, foglio n. 94, col quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1971, registro n. 15 Difesa, foglio n. 25, col quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione;

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Considerato che si è verificata una vacanza di un posto nel concorso per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in s.p. e che per effetto dell'art. 1 del citato decreto ministeriale 8 maggio 1970 detto posto non ricoperto viene devoluto in aumento a quelli riservati agli ufficiali di complemento;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, indetto con decreto ministeriale 8 maggio 1970, citato nelle premesse:

1. s.ten. f. cpl. Cernò Guglielmo, nato il 16 novembre 1945 . punti 40,66
2. ten. amm. cpl. Benocci Aleandro, nato il 24 dicembre 1946 . » 39,88
3. ten. amm. cpl. Chiarella Antonio, nato il 26 febbraio 1946 » 39,32
4. s.ten. amm. cpl. Feliziani Marco, nato il 5 febbraio 1948 » 38 54
5. s.ten. amm. cpl. Ventura Vincenzo, nato il 29 agosto 1948 » 38,38
6. s.ten. amm. cpl. Troncone Giuseppe, nato il 9 novembre 1946 » 37,97
7. s.ten. amm. cpl. Chessa Giuseppe, nato il 5 febbraio 1943 » 37,67
8. s.ten. amm. cpl. De Murtas Davide, nato il 27 marzo 1944 » 36,88
9. s.ten. amm. cpl. Tonetti Domenico, nato il 18 agosto 1946 » 36,83
10. s.ten. amm. cpl. Maiuolo Raffaele, nato il 7 gennaio 1944 » 36,27
11. s.ten. amm. cpl. Iacoacci Franco, nato il 2 maggio 1942 » 35,60
12. s.ten. amm. cpl. Crivellari Gianfranco, nato il 17 febbraio 1944 » 35,58
13. s.ten. amm. cpl. Mazzoni Giovanni, nato il 5 febbraio 1942 » 35,50

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra i seguenti candidati sono dichiarati, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, vincitori nell'ordine appresso indicato:

1) s.ten. f. cpl. Cernò Guglielmo . punti 40,66
2) ten. amm. cpl. Benocci Aleandro » 39,88
3) ten. amm. cpl. Chiarella Antonio » 39,32
4) s.ten. amm. cpl. Feliziani Marco » 38,54
5) s.ten. amm. cpl. Ventura Vincenzo » 38,38
6) s.ten. amm. cpl. Troncone Giuseppe » 37,97
7) s.ten. amm. cpl. Chessa Giuseppe . » 37,67
8) s.ten. amm. cpl. De Murtas Davide » 36,88
9) s.ten. amm. cpl. Tonetti Domenico » 36,83
10) s.ten. amm cpl. Maiuolo Raffaele . » 36,27
11) s.ten. amm. cpl. Iacoacci Franco » 35,60

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1) s.ten. amm. cpl. Crivellari Gianfranco . . punti 35,58
2) s.ten. amm. cpl. Mazzoni Giovanni . . » 35,50

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 agosto 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1971, *Registro n.* 38 *Difesa, foglio n.* 171

(8832)

Graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di sedici sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'esercito;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1970, registro n. 16 Difesa, foglio n. 94, col quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sedici sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1971, registro n. 15 Difesa, foglio n. 27, col quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sedici sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico;

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sedici sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, indetto con decreto ministeriale 8 maggio 1970, citato nelle premesse:

1. s.ten. s.a. cpl. Di Teuffenbach Rodolfo, nato il 16 gennaio 1943 . . . . punti 47,15
2. s.ten. art. cpl. Morelli Francesco, nato il 6 settembre 1943 . . . . » 46,15
3. ten. ftr. cpl. Ramieri Alfredo, nato il 6 agosto 1943 . . . . » 44,75
4. s.ten. s.a. cpl. Mastantuoni Antonio, nato l'8 febbraio 1945 . . . . » 43,25
5. s.ten. s.a. cpl. Orlandi Giancarlo, nato l'11 ottobre 1947 . . . . » 42,90
6. s.ten. s.a. cpl. Tosto Claudio, nato il 27 febbraio 1946 . . . . » 42,90
7. s.ten. s.a. cpl. Panza Francesco, nato il 14 luglio 1947 . . . . » 40,65
8. s.ten. s.a. cpl. De Tommaso Leopoldo, nato il 7 febbraio 1942 . . . . » 40,60
9. s.ten. s.a. cpl. Cassolino Mario, nato il 14 agosto 1948 . . . . » 40,10
10. s.ten. art. cpl. Camilli Bruno, nato il 18 agosto 1947 . . . . » 39,95
11. s.ten. art. cpl. Barone Michele, nato il 5 novembre 1946 . . . . » 39,20
12. s.ten. art. cpl. Fera Guglielmo, nato il 16 settembre 1946 . . . . » 38,95
13. s.ten. s.a. cpl. Cicivelli Giuseppe, nato l'8 giugno 1947 . . . . » 38,85
14. s.ten. s.a. cpl. Cianfarani Vincenzo, nato il 1° settembre 1946 . . . . » 38,75
15. s.ten. s.a. cpl. Di Loreto Giancarlo, nato il 19 ottobre 1941 . . . . » 38,65
16. s.ten. s.a. cpl. Pinto Nicola, nato il 12 aprile 1946 . . . . » 38,55

17 s.ten genio cpl. Angelucci Nazzareno, nato l'11 maggio 1947 . . . . punti 37,75
18. s.ten. s.a. cpl. Maestri Daniele, nato il 17 ottobre 1948 . . . . » 37,25

Art. 2

In relazione alla graduatoria di cui sopra i seguenti candidati sono dichiarati, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, vincitori nell'ordine appresso indicato:

1) s.ten. s.a. cpl. Di Teuffenbach Rodolfo . . punti 47,15
2) s.ten. art. cpl. Morelli Francesco . . . » 46,15
3) ten. ftr. cpl. Ramieri Alfredo . . . » 44,75
4) s.ten. s.a. cpl. Mastantuoni Antonio . . » 43,25
5) s.ten. s.a. cpl. Tosto Claudio (27 febbraio 1946) . . . . » 42,90
6) s.ten. s.a. cpl. Orlandi Giancarlo (11 ottobre 1947) . . . . » 42,90
7) s.ten. s.a. cpl. Panza Francesco . . . » 40,65
8) s.ten s.a. cpl. De Tommaso Leopoldo . . » 40,60
9) s.ten. s.a. cpl. Cassolino Mario . . . » 40,10
10) s.ten. art. cpl. Camilli Bruno . . . » 39,95
11) s.ten. art. cpl. Barone Michele . . . » 39,20
12) s.ten art. cpl. Fera Guglielmo . . . » 38,95
13) s.ten. s.a cpl. Cicivelli Giuseppe . . . » 38,85
14) s.ten. s.a cpl. Cianfarani Vincenzo . » 38,75
15) s.ten. s.a. cpl. Di Loreto Giancarlo . . . » 38,65
16) s.ten. s.a. cpl. Pinto Nicola . . . » 38,55

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi, nell'ordine appresso indicato:

1) s.ten. genio cpl. Angelucci Nazzareno . . punti 37,75
2) s.ten. s.a. cpl. Maestri Daniele . . . » 37,25

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 agosto 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1971
Registro n. 38 *Difesa, foglio n.* 169

(8836)

Graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato, ruolo sussistenza.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'esercito;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1970, registro n. 16 Difesa, foglio n. 94, col quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), riservato ai marescialli in servizio permanente ed ai sergenti maggiori in servizio permanente;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1971 registro n. 15 difesa, foglio n. 29 col quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza);

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), indetto con decreto ministeriale 8 maggio 1970, citato nelle premesse:

1. mar. ord. a. s.p. Marchitto Nicandro, nato il 17 giugno 1937 . . . . punti 46,25
2. mar. ord. suss s.p. Rapanà Salvatore, nato il 24 aprile 1939 . . . . » 43,80
3. mar. ord. suss. s.p. Misano Giovanni, nato il 26 novembre 1937 . . . . . . » 43,25
4. mar. capo suss. s.p. Lo Giudice Salvatore, nato il 17 ottobre 1932 . . . . . . » 42,65
5 mar. ord. suss. s.p. Pinto Matteo, nato il 3 luglio 1933 . . . . » 40,25

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra i seguenti candidati sono dichiarati, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, vincitori nell'ordine appresso indicato:

1) mar. ord. a. s.p. Marchitto Nicandro . . punti 46,25
2) mar. ord. suss. s.p. Rapanà Salvatore . . » 43,80

Art 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1) mar ord. suss s.p. Misano Giovanni . . punti 43,25
2) mar. capo suss. s.p. Lo Giudice Salvatore . » 42,65
3) mar. ord. suss. s.p. Pinto Matteo . . . » 40,25

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 agosto 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1971,
Registro n. 38 *Difesa, foglio n.* 167.

(8833)

Graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato, ruolo sussistenza.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'esercito;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1970, registro n. 16 Difesa, foglio n. 94, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1971, registro n. 15 Difesa, foglio n. 30, col quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza);

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), indetto con decreto ministeriale 8 maggio 1970, citato nelle premesse:

1. ten. suss. cpl. Saccani Artemio, nato il 4 maggio 1941 . . . . punti 45,54
2. s.ten. suss. cpl. Sergio Giuseppe, nato il 2 agosto 1947 . . . . » 42,73
3. s.ten. suss. cpl. Petrucci Giampiero, nato il 22 luglio 1945 . . . . » 41,53
4. s.ten. ftr. cpl. Gigliotti Francesco, nato il 28 febbraio 1945 . . . . » 38,60
5 s.ten. suss. cpl. Carulli Domenico, nato il 20 maggio 1947 . . . . » 38,33
6. s.ten. ftr. cpl. Vercelli Pietro Carlo, nato il 26 marzo 1941 . . . . » 37,40

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra, i seguenti candidati sono dichiarati, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, vincitori nell'ordine appresso indicato:

1) ten. suss. cpl. Saccani Artemio . . . punti 45,54
2) s.ten. suss. cpl. Sergio Giuseppe » 42,73
3) s.ten. suss. cpl. Petrucci Giampiero » 41,53

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di trattasi nell'ordine appresso indicato:

1) s.ten. f. cpl. Gigliotti Francesco . punti 38,60
2) s.ten. suss. cpl. Carulli Domenico . » 38,33
3) s.ten. f. cpl. Vercelli Pietro Carlo . » 37,40

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 agosto 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1971
Registro n. 38 *Difesa, foglio n.* 166

(8834)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli ed esami a sette posti di preside negli istituti professionali femminili

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento dell'istruzione media;

Visto il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, recante norme sullo stato dei presidi negli istituti medi;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 11 febbraio 1941, n. 397, recante norme relative alla nomina dei presidi e dei direttori degli istituti e scuole di istruzione media tecnica;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, recante norme sulla nomina dei capi di istituto;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165, sull'ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria;

Visto l'art. 2 della legge 2 aprile 1958, n. 303, recante norme sul servizio prestato nei ruoli speciali transitori del personale insegnante;

Vista la legge 25 maggio 1962, n. 545, con cui sono stati determinati i requisiti di anzianità per la partecipazione ai concorsi a posti di preside;

Vista la legge 14 novembre 1962, n. 1615, concernente le modalità di svolgimento dei suddetti concorsi;

Vista la legge 11 dicembre 1962, n. 1700, recante norme sulla valutazione del servizio prestato dai professori dei ruoli speciali transitori passati nei ruoli ordinari;

Visto l'art. 18 dei decreti del Presidente della Repubblica istitutivi degli istituti professionali femminili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1965, n. 1746, contenente la modifica dell'art. 18 dei decreti presidenziali istitutivi di istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili;

Vista la legge 19 dicembre 1967, n. 1230, che modifica l'articolo unico della legge 11 dicembre 1962, n. 1700;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, concernente il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1969, n. 1334, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1965, n. 1746, sopra menzionato;

Rilevata la disponibilità dei posti vacanti di preside negli istituti professionali richiamati nel dispositivo del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a sette posti di preside negli istituti professionali femminili.

Art. 2.

Sono ammessi a partecipare al concorso di cui sopra:

a) i professori ordinari degli istituti professionali alberghieri, per il commercio e femminili, i quali siano provvisti di laurea e, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di cui al successivo art. 4, abbiano almeno sette anni di servizio di ruolo ordinario, effettivamente prestato nelle scuole secondarie statali, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati. Alle medesime condizioni possono partecipare i professori di materie non tecniche titolari di istituti professionali per l'agricoltura, per l'industria e l'artigianato e le attività marinare, che siano in possesso di laurea diversa da quella che ammette ai concorsi a presidi negli istituti di titolarità;

b) i presidi di ruolo delle scuole professionali femminili e i presidi di scuola media già appartenenti al soppresso ruolo delle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale femminile che siano in possesso di laurea e, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di cui al successivo art. 4, abbiano prestato effettivo servizio come presidi di ruolo per almeno un quadriennio e abbiano altresì conseguito l'idoneità in pubblico concorso per una cattedra nelle scuole di magistero professionale per la donna o negli istituti tecnici femminili;

c) i presidi di ruolo di scuola media e i professori ordinari appartenenti a qualsiasi ruolo di scuola secondaria di 2° grado, i quali abbiano esercitato per incarico per almeno un biennio, le funzioni di preside di istituto professionale, riportando, per ciascun anno, la qualifica di ottimo, fermi restando i requisiti del titolo di studio e di servizio rispettivamente previsti dalle precedenti lettere *b*) e *a*) (art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1969, n. 1334).

Sono ammessi altresì al concorso coloro che siano stati iscritti nella graduatoria di merito relativa a corrispondente concorso per posti di preside di istituto professionale bandito prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1965, n. 1746, indipendentemente dagli altri requisiti richiesti per l'ammissione dal presente decreto (art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1969, n. 1334).

Al concorso oggetto del presente decreto sono altresì ammessi coloro che si trovino nelle condizioni di cui ad uno dei commi precedenti e che, anzichè laureati, siano diplomati da cessati istituti superiori di magistero.

Fermi restando i requisiti di servizio e di laurea sopraindicati, possono partecipare, altresì, al concorso coloro che abbiano fatto parte nel passato dei ruoli degli istituti professionali ed abbiano, pertanto, conservato titolo alla restituzione ai ruoli dei predetti istituti (limitatamente ai tipi di istituti dei cui ruoli abbiano fatto parte).

Ai fini dell'ammissione al concorso indetto col presente decreto è valido il servizio prestato nei ruoli speciali transitori, prima dell'immissione nei ruoli ordinari, ai sensi della legge 19 dicembre 1967, n. 1230, nonchè il servizio prestato in istituzioni scolastiche e culturali all'estero nei limiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215 (art. 25).

Al concorso non è ammesso il personale appartenente al ruolo dei presidi di I categoria, nè i professori di ruolo di dattilografia e stenografia ancorchè muniti di laurea.

Art. 3.

I titoli valutabili, ai fini del concorso di cui al presente decreto, sono i seguenti:

a) servizio effettivamente prestato dal concorrente nelle scuole statali;

b) titoli di studio e di cultura.

A parità di merito sono valutati i titoli di partecipazione alla guerra o alla lotta per la liberazione.

L'esame consisterà in un colloquio su argomenti attinenti alla scuola

Art. 4.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta secondo le modalità stabilite nel successivo art. 5, deve pervenire con raccomandata, insieme con i titoli e documenti, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione professionale - Divisione I, entro la mezzanotte del sessantesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Della tempestività dell'arrivo della domanda e dei documenti fa fede unicamente il timbro a data apposto sulla domanda stessa dall'ufficio corrispondenza della direzione generale della istruzione professionale del Ministero.

Il Ministero non assume responsabilità alcuna per il ritardo o disguidi di domande e di comunicazioni inerenti al concorso anche se imputabili a fatti di terzi ed a causa di forza maggiore.

Non sono ammessi al concorso coloro che abbiano fatto pervenire la domanda oltre il termine di scadenza sopra fissato e coloro che risultino sprovvisti dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso stesso. I candidati ammessi al concorso e chiamati a sostenere la prova di esame (colloquio) dovranno presentarsi nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti muniti di un valido documento di riconoscimento.

Decade dal diritto di sostenere la prova di esame-colloquio il candidato che non si presenti nel giorno e nell'ora a lui assegnati, salvo che non ne sia stato impedito da gravi motivi che dovranno essere subito comunicati ed opportunamente comprovati; in tal caso la commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alle prove, può ammetterlo a sostenere la prova in un turno successivo.

Il Ministero non assume responsabilità alcuna nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento del recapito stesso; nè per eventuali disguidi postali o telegrafici.

Art. 5.

Nella domanda per l'ammissione al concorso, redatta su carta legale, gli aspiranti dovranno indicare:

a) nome e cognome (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie di insegnamento;

d) istituto e sede dell'istituto di appartenenza (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto scolastico di appartenenza, nonchè l'istituto o ufficio presso il quale risultino comandati);

e) data della nomina nel ruolo ordinario nonchè quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza (specificare se la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sia avvenuta per effetto di concorso a cattedre, per esami e titoli, o per soli titoli, o per passaggio dai ruoli speciali transitori, o da scuola pareggiata o per assunzione senza concorso);

f) data di promozione ad ordinario;

g) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per tutta la durata del concorso.

Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati:

1) diploma di laurea, in originale, o in copia autentica;

2) certificato del voto di laurea, quando questo non risulti dal diploma;

3) copia dello stato di servizio civile rilasciato dal competente provveditore agli studi, in carta legale, aggiornata dei provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

4) certificato rilasciato dai competenti capi d'istituto attestante il possesso dei requisiti di servizio necessari per la ammissione al concorso, nonchè le qualifiche attribuite;

5) certificato di idoneità in concorso a cattedre rilasciato dal competente ufficio concorsi scuole medie del Ministero, limitatamente ai candidati di cui all'art. 2, lettera *b*) del presente decreto;

6) un breve *curriculum* del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione in ruolo, degli studi fatti e della carriera percorsa nonchè dell'attività didattica e culturale svolta;

7) ogni altro titolo o documento che il candidato ritenga di produrre nel proprio interesse;

8) un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni, che debbono essere presentate in unico esemplare. Le opere manoscritte o dattiloscritte non saranno prese in considerazione

9) un elenco, in duplice copia, dei titoli (di studio, di servizio e culturali) e di ogni altro documento presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo.

I titoli di servizio, di studio e cultura, debbono essere adeguatamente documentati.

La restituzione dei titoli e dei documenti presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati del concorso, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinuncia alla partecipazione al concorso o, qualora abbiano sostenuto la prova e non risultino inclusi nelle graduatorie di merito, di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura e all'esito del concorso.

Art. 6.

I vincitori che rinunzieranno alla nomina o che non raggiungeranno la sede entro il termine loro assegnato saranno dichiarati decaduti da ogni diritto derivante dal concorso e non saranno ammessi a partecipare al concorso successivo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 novembre 1970

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1971
Registro n. 9 Pubblica istruzione, foglio n. 103

(9099)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.